SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale HUMALOG. (Decreto UAC/C n. 18).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale HYCAMTIN. (Decreto UAC/C n. 19).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EVOTOPIN. (Decreto UAC/C n. 20).

97A9057-97A9038-97A9039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 settembre 1997.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/1988 relativo il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il programma operativo multiregionale 940022I1 a titolarità del Ministero del lavoro, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-98, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CC n. 2081/93;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al dipartimento l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della P.A.» per l'intero sessennio 1994/99, parte integrante del programma operativo sopra citato;

Visto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/1997 del 21 marzo 1997 per l'attuazione del suddetto programma operativo, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 aprile 1996, istitutivo di un apposito comitato di pilotaggio che, nelle sedute del 27 giugno e del 23 settembre 1997, ha condiviso le considerazioni espresse dal Dipartimento;

Tenuto conto che il programma operativo multiregionale sopracitato per la seconda annualità sulla base della riprogrammazione approvata dal comitato di sorveglianza - QCS 01.1 - 1994/1999 del 3 aprile 1997, prevede un contributo complessivo pari a circa Lit. 99,6 miliardi (ECU 52.400.000 ad un tasso di cambio ECU/ Lit. stimato a 1.900);

Tenuto conto che le attività di natura «trasversale» previste nel progetto esecutivo per la seconda annualità che comportano un impegno di spesa di L. 10.550.000.000, parte delle quali sono state messe a gara con successivo avviso 2/97 del 29 agosto 1997;

Tenuto conto che il programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del FSE ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo a rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 30 giugno 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, come modificato dal successivo decreto del 15 luglio 1997 emanato dalle medesime amministrazioni, che ha istituito la Commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso;

Vista la graduatoria dei progetti valutati dalla suddetta Commissione il giorno 29 settembre 1997 relativamente ai concorsi per programmi mirati di cui al punto 8.1 dell'avviso n. 1/97 del 21 marzo 1997 ed alle attività A 2.2. «Speak Europe» e C 1.1. «Rapporti conoscitivi» previsti dal medesimo avviso;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione i progetti descritti nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativamente ai concorsi per programmi mirati di cui al punto 8.1 dell'avviso n. 1/97

ed alle attività A 2.2. «Speak Europe» e C 1.1. «Rapporti conoscitivi» previste nel medesimo avviso. Si tratta dei progetti che, ritenuti idonei, hanno ottenuto il punteggio più elevato nella graduatoria relativa a ciascuna attività.

Art. 2.

Le attività relative alla tipologia C 1.1. «Rapporti conoscitivi» - studio 2 e studio 3, non vengono assegnate per mancanza, nella graduatoria, di progetti che abbiano riportato una valutazione idonea.

Art. 3.

Con successivo provvedimento verranno ammessi al finanziamento i progetti relativi ai programmi mirati definiti delle amministrazioni dopo la pubblicazione dell'avviso 1/97 ed alle attività relative a singole tipologie di azioni, di cui rispettivamente al punto 8.2 e 8.3 dell'avviso stesso.

Roma, 30 settembre 1997

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO

ELENCO PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

AZIONE	ID progetto	Soggetto proponente e associati	Valore proposta (lire)	Quota FSE (lire)	Quota F.R. (lire)
Programma mirato n. 1 Ministero del bilancio/Comitati di sorveglianza Ob. 1	96	Formez - Centro di formazione e studi (ass.: Ecoter S.r.l., Nova S.r.l.)	1.999.120.000	1.499.340.000	499.780.000
Programma mirato n. 2 Dipartimento del turismo	150	Formez - Centro di formazione e studi (ass:. Consorzio Civita)	2.017.520.000	1.513.140.000	504.380.000
Programma mirato n. 3 Ministero della pubblica istruzione	148	Formez - Centro di formazione e studi	600.000.000	450.000.000	150.000.000
Programma mirato n. 4 MURST	345	NOVA S.r.l. - (ass.: Coopers & Lybrand consulenti di direzione)	1.707.500.000	1.280.625.000	426.875.000
Programma mirato n. 5 Provincia di Cagliari	131	Formez - Centro di formazione e studi	760.972.000	570.729.375	190.243.125
Programma mirato n. 6 Provincia di Cagliari e comuni dell'area Marmilla Trexenta	279	Università commerciale Luigi Bocconi (ass.: Eurocontact, CTR Primavera, S.O.L.C.O. S.r.l.)	784.169.381	588.127.036	196.042.345
Programma mirato n. 7 Provincia di Cagliari e comuni dell'area Sarrabus Gerrei	280	Università Commerciale Luigi Bocconi (ass.: Eurocontact, CTR Primavera, S.O.L.C.O. S.r.l.)	783.169.381	587.377.036	195.792.345
Programma mirato n. 8 Provincia di Cagliari e comuni dell'area del Sulcis Iglesiente	212	Cesal S.r.l. (ass.: CRAS S.c. a r.l.)	789.100.000	591.825.000	197.275.000
Programma mirato n. 9 Provincia di Cagliari/Orientamento al lavoro	65	ENAIP (ass.: Università degli studi di Siena - Scuola di specializzazione per la formazione di funzionari e dirigenti pubblici, Ancitel S.p.a., SPEGEA, Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c. a r.l.)	799.996.000	599.997.000	199.999.000

AZIONE	ID progetto	Soggetto proponente e associati	Valore proposta (lire)	Quota FSE (lire)	Quota F.R. (lire)
Programma mirato n. 10 Ministero della difesa	106	Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» (ass.: CE.I.D.A. S.r.l. - Centro italiano di direzione aziendale)	1.060.500.000	795.375.000	265.125.000
Programma mirato n. 11 Regione Calabria	186	Consorzio Sudgest (ass.: Europrogetti & Finanza, Federgasacqua, IFT - Istituto per la nuova finanza del territorio, Luiss Management S.p.a.)	849.950.000	637.462.500	212.487.500
Programma mirato n. 12 Regione Campania	105	Europrogetti & Finanza S.p.a. (ass.: Consorzio Sudgest, Federgasacqua, Luiss Management S.p.a., IFT - Istituto per la nuova finanza del territorio)	850.000.000	637.500.000	212.500.000
Programma mirato n. 13 Regione Basilicata	187	Consorzio Sudgest (ass.: Europrogetti & Finanza, Federgasacqua, IFT, Luiss Management S.p.a.)	800.000.000	600.000.000	200.000.000
Programma mirato n. 14 Regione Molise/risorse idrighe	70	Europrogetti & Finanza S.p.a. (ass.: Consorzio Sudgest, Federgasacqua, IFT - Istituto per la nuova finanza del territorio, Luiss Management S.p.a.)	660.000.000	495.000.000	165.000.000
Programma mirato n. 15 Comune di Napoli	171	Consiel S.p.a. (ass.: Coopers & Lybrand S.p.a. Consulenti di direzione, IRI Management S.c.p.a.)	1.897.950.000	1.423.462.500	474.487.500
Programma mirato n. 16 Ministero del bilancio e p.e. Cabina di regia nazionale	136	Istituto G. Tagliacarne	999.749.646	749.812.235	249.937.412
Programma mirato n. 17 ANPA	175	Consorzio Civita	729.500.000	547.125.000	182.375.000
Programma mirato n. 18 Regione Molise	130	Formstat (ass.: Ecoter S.r.l.)	671.600.000	503.700.000	167.900.000
Programma mirato n. 19 Provincia di Cosenza	253	MAIN Management e innovazione S.r.l. (ass.: Formez Centro di formazione e studi, Tesi S.p.a.)	1.410.000.000	1.057.500.000	352.500.000
A.2.2. - Speak Europe	18	De Agostini Rizzoli Periodici S.r.l. (ass.: Soges S.p.a., Centro per lo sviluppo e la diffusione della cultura d'impresa S.r.l.	2.919.375.000	2.189.531.250	729.843.750
C.1.1. Rapporti di ricerca (studio n. 4)	109	Nova S.r.l.	296.400.000	222.300.000	74.100.000

97A9000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante: «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE MINIERE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le sue successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 297, 298 e 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128: «Norme di polizia nelle miniere e nelle cave» che stabiliscono la necessità di una attestazione di idoneità per i prodotti esplodenti da impiegare nelle attività estrattive;

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1979 recante: «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo» ai sensi dell' art. 687 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo n. 7 del 2 gennaio 1997: «Recepimento delle disposizioni della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile», ed in particolare gli articoli 2 e 6;

Considerata la necessità di regolamentare le procedure relative ai cambiamenti della ditta, dei luoghi e degli stabilimenti di produzione di cui al secondo comma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, al fine di garantire la conformità, ai fini della sicurezza, dei prodotti alle caratteristiche riconosciute;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, è inserito il seguente comma:

«*4-bis:* Qualora il prodotto disponga di marchio CE, alla domanda deve essere allegata, in vece degli estremi del riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, copia autenticata dell'attestato di esame CE del tipo e della documentazione relativa alla più recente valutazione di conformità, con traduzioni ufficiali in lingua italiana».

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la comunicazione relativa al cambiamento di cui al comma precedente sia presentata da persona o società diversa dagli interessati titolari del riconoscimento di cui all'art. 2, deve essere esibita documentazione attestante l'avvenuta delega, da parte del titolare del riconoscimento, a produrre il prodotto in questione. Detta documentazione, integrata, ove occorra, da traduzione ufficile in lingua italiana, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti e resa di fronte a pubblico ufficiale».

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il direttore generale: LA MONICA

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 209

97A8971

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 10224 del 19 agosto 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio tecnico erariale effettuata nei giorni 25 e 26 agosto 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEI GIORNI 25 E 26 AGOSTO 1997

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A8967

DECRETO 29 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Albano Laziale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Albano Laziale in data 20 settembre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Albano Laziale è accertato in data 20 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8968

DECRETO 29 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Imperia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Liguria ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Imperia nei giorni 20 e 22 settembre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Imperia è accertato nei giorni 20 e 22 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8969

DECRETO 29 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al

capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell' addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 92/97 prot. civ. del 1° ottobre 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano in data 26 settembre 1997 (dalle ore 8,20 alle ore 12,35) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 26 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8970

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 25 agosto 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, attuato con la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, così come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, attuata nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 giugno 1996, n. 1068, registrata alla Corte dei conti in data 16 luglio 1996, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 158, con la quale veniva, tra l'altro riconosciuto l'intervento nella sola forma del credito agevolato al progetto presentato dalla SIAE Microelettronica S.p.a., n. 059859/46;

Vista la richiesta di riesame presentata dalla SIAE Microelettronica S.p.a., in data 23 luglio 1996, ai fini del riconoscimento della particolare rilevanza tecnologica;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 1° luglio 1997;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1997, n. 513, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1997, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 140;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988), 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dal comitato tecnico-scientifico nella predetta seduta del 1° luglio 1997;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ANNOVI REVERBERI S.R.L. - Modena (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca di una pompa completamente nuova per idropulitrici a freddo ad alta pressione e di piccole dimensioni, peso e potenza.

Durata e data di inizio: 5 anni e 4 mesi dal 1° settembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 3.472.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062140/46 - Credito agevolato: L. 2.083.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

2) ANSALDO RICERCHE S.R.L. - Genova (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo, realizzazione prototipi, prove al banco e prove su strada di azionamenti in corrente alternata per veicoli elettrici.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 12 luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 8.329.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060223/46 - Credito agevolato: L. 5.413.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti e posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

3) ANSALDO RICERCHE S.R.L. - Genova (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi laser per la conduzione ottimizzata degli impianti di incenerimento rifiuti e degli impianti per la produzione di energia.

Durata e data di inizio: 4 anni e 1 mese dal 12 dicembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 6.330.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060813/46 - Credito agevolato: L. 4.114.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato alla acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

4) BIKO MECCANICA S.R.L. - Pramaggiore (Venezia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: linea per la produzione in continuo di nastri abrasivi conformati ad anello per lunghezze da 400 a 2000 mm.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.170.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061994/46 - Credito agevolato: L. 819.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

5) C.AR.EL. S.R.L. - Brugine (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: corso per n. 3 ricercatori sui sistemi di regolazione per l'industria frigorifera.

Durata e data di inizio: 1 anno e 10 mesi dal 23 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 336.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062031/67 - Contributo nella spesa: L. 235.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

6) C.E.F.I. S.R.L. - Cuorgnè (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: forni ad induzione con convertitore a corrente impulsiva e con sistema di regolazione ad anello chiuso.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 875.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061345/46 - Credito agevolato: L. 612.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

7) CAE S.R.L. - Villanova di Castenaso (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione di stazioni periferiche, sensori e ripetitori radio per una nuova rete di acquisizione dati di monitoraggio ambientale in tempo reale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 25 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.095.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062672/46 - Credito agevolato: L. 1.466.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

8) CAMPAGNOLO S.R.L. - Vicenza (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio e realizzazione di un sistema elettro-elettronico di cambio di velocità per biciclette.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 14.772.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061773/346 e n. 061772/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 8.863.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

9) CO.R.E.C.O.M. CONSORZIO RICERCHE ELABORAZIONI COMMUTAZION OTTICA MILANO - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema di instradamento per segnali ottici a controllo ottico.

Durata e data di inizio: 3 anni e 11 mesi dal 15 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 6.906.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062055/46 - Credito agevolato: L. 1.899.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.899.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

10) COMAU S.P.A. - Grugliasco (Torino) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo del processo di saldatura per punti con impiego di più fasci laser in fibra ottica.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 9 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 7.064.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062275/46 - Credito agevolato: L. 4.591.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

11) CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CREMONA S.C.R.L. - Cremona (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: lattogeno 2000.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° agosto 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 2.021.500.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062088/46 - Credito agevolato: L. 1.212.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

12) CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA MICROEL. NEL MEZZOGIORNO (CO.RI.M.ME) - Catania (classificata grande impresa).

SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano).

Titolo del progetto: tecnologia HSB2 e nuovi dispositivi integrati bipolari ad altissima frequenza per telecomunicazioni.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 3 giugno 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 51.000.000;

eleggibile L. 35.325.000.000;

totale L. 35.376.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059039/346 e n. 059038/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 19.456.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 5.303.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Contratto di finanziamento in solido.

13) ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: CTM - Sistema di comunicazione digitale per la mobilità urbana su rete fissa.

Durata e data di inizio: 3 anni e 8 mesi dal 27 settembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 27.420.000.000;

eleggibile L. 4.840.000.000;

totale L. 32.260.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062226/346 e n. 062225/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 17.743.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.468.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

14) FASE SALDATURA S.R.L. - Cascine Vica-Rivoli (Torino) (classificata grande impresa).
LOGOSYSTEM S.P.A. - Moncalieri (Torino).

Titolo del progetto: sistema di visione automatica e controllo della saldatura.

Durata e data di inizio: 5 anni e 11 mesi dal 25 ottobre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 9.906.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058125/46 - Credito agevolato: L. 3.219.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 3.219.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Contratto di finanziamento in solido.

15) GAMMA DUE S.R.L. - Sassuolo (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove soluzioni per decori su ceramica.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.620.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061811/46 - Credito agevolato: L. 1.134.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

16) GEDACO S.P.A. - Roverchiara (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove membrane bituminose impermeabilizzanti biarmate ad alta resistenza.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 6 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.609.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061813/46 - Credito agevolato: L. 1.126.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

17) GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. - Seriate (Bergamo) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema integrato polifunzionale di radiologia diagnostica.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 7.640.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061885/46 - Credito agevolato: L. 2.101.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.101.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

18) IMAFORNI S.P.A. - Colognola ai Colli (Verona) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo di scambio energetico e di trasferimento di massa in forno a ciclo chiuso ad elevato rispetto ambientale per prodotti alimentari di elevata qualità.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 10 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 3.925.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061847/46 - Credito agevolato: L. 1.079.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.079.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

19) MEDICO S.P.A. - Padova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studio, progettazione e realizzazione di una nuova famiglia di stimolatori cardiaci (Pacemaker) basati su un sensore accelerometrico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.234.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062247/46 - Credito agevolato: L. 1.563.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

20) OVATEX S.P.A. Carmignano di Brenta (Padova) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: previsione mediante modello matematico del comportamento vibroacustico di un veicolo industriale di nuova impostazione e relativa progettazione e realizzazione degli isolamenti acustici interni ed esterni.

Durata e data di inizio: 3 anni e 11 mesi dal 2 febbraio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 2.535.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060941/46 - Credito agevolato: L. 1.647.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

21) SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione professionale di otto ingegneri di sviluppo di memorie non volatili ad alta densità di macrocelle.

Durata e data di inizio: 9 mesi dal 17 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 532.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062050/67 - Contributo nella spesa: L. 372.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

22) SICAR S.P.A. - Carpi (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: centro di lavoro per pannellature in legno per porte blindate ed infissi aventi inclinazioni sino a 30° e particolari stili architettonici.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.550.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062000/46 - Credito agevolato: L. 1.085.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

23) SIEMENS TELEMATICA S.P.A. - Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: un'applicazione avanzata di business communication: Il Call Center.

Durata e data di inizio: 3 anni e 3 mesi dal 1° ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 4.599.000.000;

eleggibile L. 330.000.000;

totale L. 4.929.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062243/46 - Credito agevolato: L. 2.973.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

24) STAMPOTECNICA S.R.L. - Correggio (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: unità FRL (filtro-regolatore-lubrificatore) innovativa con connessioni 1" per il trattamento dell'aria compressa realizzata interamente con tecnopolimeri termoplastici e con nuovo elemento filtrante in plastica sinterizzata.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 febbraio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063188/46 - Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

25) TERMOINDUSTRIALE S.P.A. - Alba (Cuneo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianto per la produzione di vapore esente da sostanze tossiche inquinanti.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.195.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062143/46 - Credito agevolato: L. 1.536.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

26) TRAFILERIA DI DI GERACI PIETRA D.I. - Monte Marenzo (Lecco) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di decapaggio meccanico per la preparazione alla trafilatura del filo metallico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 700.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062301/46 - Credito agevolato: L. 490.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

27) ZANOTTI S.P.A. - Pegognana (Mantova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi gruppi frigoriferi a compressione di vapore utilizzanti fluidi di lavoro alternativi ai CFC.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 2.458.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061796/46 - Credito agevolato: L. 1.720.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Art. 2.

Il seguente intervento già deliberato è così modificato:

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 giugno 1996;

SIAE MICROELETTRONICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: famiglia di ponti radio digitali ad alta capacità per reti sincrone SDH.

Durata e data di inizio: 4 anni e 9 mesi dal 1° aprile 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 7.277.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059859/46 - Credito agevolato: L. 2.001.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.001.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Art. 3.

L'operazione di seguito indicata già deliberata è così modificata:

059242 ZINCOCELERE S.R.L. - Ivrea (Torino) - Processi e mezzi per circuiti stampati con alta densità di connessioni.

Rispetto a quanto deliberato in data 9 febbraio 1996; variazione titolarità: in capo alla incorporante Zincocelere S.p.a. - Ivrea (già denominata Caine S.p.a.).

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso all'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 61.308.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 175

97A8975

DELIBERAZIONE 27 agosto 1997.

Diniego all'ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nei confronti della società ENEL S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la convenzione fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata, stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la deliberazione n. 928 del 14 luglio 1997 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle valutazioni espresse dal Comitato tecnico scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, ha assunto le determinazioni relative all'ammissione dei progetti di ricerca applicata ivi indicati agli interventi previste dalle leggi di cui alle premesse della deliberazione stessa;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata deliberazione, concernente la non ammissione agli interventi dei progetti ivi indicati;

Visto il resoconto sommario della seduta del 3 giugno 1997 del Comitato tecnico scientifico, dal quale si evince che, oltre i progetti indicati all'art. 2 della citata deliberazione ministeriale, anche del progetto «Sviluppo di prodotti e processi innovativi per la valorizzazione ed il trattamento di residui industriali», presentato dalla Enel S.p.a. - Roma, veniva proposta la non ammissione in quanto privo di rilevanti aspetti di ricerca applicata e configurante contenuti generici riferibili ad attività di sviluppo industriale;

Rilevato che la mancata assunzione della determinazione relativamente al citato progetto nell'ambito delle disposizioni della deliberazione ministeriale n. 928 del 14 luglio 1997 è da ritenersi dovuta a mero errore materiale;

Considerata la necessità di integrare l'art. 2 della predetta deliberazione con la disposizione di non ammissione agli interventi per il progetto considerato;

Delibera:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto all'art. 2 della deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 928 del 14 luglio 1997, il sottoindicato progetto non viene ammesso agli interventi del Fondo speciale per le ricerca applicata per le motivazioni di seguito indicate:

061784 ENEL S.p.a. - Roma - Sviluppo di prodotti e processi innovativi per la valorizzazione ed il trattamento di residui industriali. Data domanda di finanziamento: 23 maggio 1996. Non ammesso in quanto il progetto non presenta rilevanti aspetti di ricerca applicata ma configura contenuti generici riferibili ad attività di sviluppo industriale.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella predetta deliberazione ministeriale.

Roma, 27 agosto 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 173

97A8976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 1997.

Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari, di cui all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente, ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'art. 8 del regolamento Consob n. 5388/91, di procedere all'atto dell'iscrizione all'INPS. al riscatto degli anni di praticantato;

Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il quale dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attività dei promotori finanziari;

Visti l'art. 8 del regolamento approvatao dalla Consob con deliberazione n. 5388 del 2 luglio 1991 e l'art. 13 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 10629 dell'8 aprile 1997, che prevedono, nell'ambito dell'albo dei promotori finanziari, l'iscrizione dei praticanti promotori un'apposita sezione;

Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato

1. Hanno titolo ad avvalersi della facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i promotori finanziari iscritti all'INPS i quali siano stati iscritti in qualità di praticanti promotori nell'apposita sezione dell'albo dei promotori finanziari così come previsto dall'art. 13 del regolamento n. 10629/97 approvato dalla Consob con deliberazione dell'8 aprile 1997.

2. La facoltà di riscatto può essere esercitata per i periodi di praticantato non copertri da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.

Art. 2.

Modalità e termini di esercizio della facoltà di riscatto

1. La domanda di riscatto va presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario dell'INPS.

2. Il riscatto viene esercitato mediante presentazione di apposita istanza alla sede competente dell'INPS, corredata dalla certificazione della Consob attestante il

periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in luogo di questa, da autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. In via tansitoria e per i periodi di praticantato esauriti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.

Art. 3.

Pagamento dell'onere di riscatto

1. Il riscatto di cui al presente decreto comporta l'autorizzazione al versamento per l'intero periodo di praticantato, e proporzionalmente alla durata di esso, degli oneri previsti dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

2. Il pagamento dell'onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera dell'INPS di comunicazione dell'accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.

3. A domanda dell'interessato, da presentare entro il medesimo termine di sessanta giorni indicato nel comma 2, il versamento dell'onere di riscatto può essere effettuato in non più di quattro rate semestrali, con la maggiorazione dell'interesse annuo al tasso legale.

Roma, 22 ottobre 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

97A8960

DECRETO 23 ottobre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Landro - Società cooperativa a r.l.», in Placanica, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 27 maggio 1997 con la quale il tribunale di Locri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Agricola Landro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Placanica (Reggio Calabria), in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Landro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Placanica (Reggio Calabria), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott.ssa Erminia Labbadia, in data 2 febbraio 1982, rep. n. 24362, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Rocco Carmelo Cambrea, residente in Palmi (Reggio Calabria), via Palumbo (c.a.p. 89015), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8972

DECRETO 23 ottobre 1997.

Annullamento del decreto ministeriale 13 giugno 1995 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Banda Lenti» - Società a responsabilità limitata, in Bassignana, e la nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1995 con il quale la società cooperativa edilizia «Banda Lenti» Società a responsabilità limitata, con sede in Bassignana (Alessandria), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio Gennarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la successiva sentenza in data 30 maggio 1997 depositata il 21 luglio 1997 con la quale il tribunale di Alessandria ha annullato la citata sentenza pronunciata in data 7 marzo 1995;

Ritenuta, pertanto, la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato essendo stata disposta la liquidazione a seguito dell'accertamento giudiziario di cui sopra è cenno;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 giugno 1995 con il quale la società cooperativa edilizia «Banda Lenti» Società a responsabilità limitata, con sede in Bassignana (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Andrea Parodi in data 2 aprile 1981, rep. n. 139831, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile e art. 194 e seguenti del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonio Gennarelli, nato a Vicenza il 27 febbraio 1960 ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9045

DECRETO 23 ottobre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fiorentina servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 febbraio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Fiorentina servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «La Fiorentina servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott.ssa Licia Belisario in data 4 novembre 1993, rep. n. 125854, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962 e residente in Firenze con std. in via S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9044

DECRETO 23 ottobre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Macello cooperativo popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Empoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Macello cooperativo popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Empoli, frazione Fontanella (Firenze), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Macello cooperativo popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Empoli, frazione Fontanella (Firenze), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Masi in data 11 aprile 1948, rep. n. 10606, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Fabrizio Fregoso, residente in Firenze in via della Condotta n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9043

DECRETO 23 ottobre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Punto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 21 maggio 1997 con la quale il tribunale di Lucca ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Il Punto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Il Punto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Daniela Biserni in data 27 gennaio 1983, rep. n. 902, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Claudio Del Prete, nato a Porcari (Lucca) il 1° luglio 1956 ed ivi residente con studio Associazione professionale - Centro commerciale, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9042

DECRETO 23 ottobre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «B C A - Beni culturali ed artistici - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 25 giugno 1997 con la quale il tribunale di Lucca ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «B C A - Beni culturali ed artistici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «B C A - Beni culturali ed artistici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito notaio dott. Gino Velani in data 23 settembre 1977, rep. n. 181538, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Roberto Di Grazia, nato a Lucca il 21 agosto 1996, con studio in via Volpi n. 14, frazione S. Margherita - Capannori (Lucca) ed ivi domiciliato, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9041

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Macellazione allevatori riuniti», in Varese Ligure.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Macellazione allevatori riuniti», con sede in Varese Ligure, costituita con atto a rogito notaio dott. Filippo Rivani Farolfi in data 7 novembre 1975, rep. n. 1166, reg. soc. n. 2137, tribunale di La Spezia, BUSC n. 779/145251.

La Spezia, 24 ottobre 1997

Il direttore provinciale r.: LEGITIMO

97A8973

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Passe Partout», in Sarzana.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Passe Partout», con sede in Sarzana, costituita con atto a rogito notaio dott. Francesco Ceroni in data 18 luglio 1988, rep. n. 18997, reg. soc. n. 10024, tribunale di La Spezia, BUSC n. 1011/236053.

La Spezia, 24 ottobre 1997

Il direttore provinciale r.: LEGITIMO

97A8974

DECRETO 24 ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire.

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Comunicazione comunista - COM 2», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Francesco Ruggeri in data 23 ottobre 1975, repertorio n. 16370, registro società n. 12202, tribunale di Venezia, BUSC n. 1726/142862;

società cooperativa «Pescatori Voltolina», con sede in Sottomarina di Chioggia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Noto in data 16 novembre 1991, repertorio n. 30895, registro società n. 38054, tribunale di Venezia, BUSC n. 2781/257956;

società cooperativa «Agricola Acli S. Giovanni Battista», con sede in Gambarare di Mira (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Adolfo Gesiotto in data 21 gennaio 1964, repertorio n. 56310, registro società n. 8631, tribunale di Venezia, BUSC n. 75/84168;

società cooperativa «Agrialimentare Vignotto», con sede in S. Erasmo - Venezia, costituita per rogito notaio dott. G. Gallimberti in data 18 gennaio 1989, repertorio n. 71448, registro società n. 32838, tribunale di Venezia, BUSC n. 2630/240811;

società cooperativa «CoopServices servizi generali», con sede in Mestre - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Rasulo in data 25 novembre 1985, repertorio n. 5797, registro società n. 26846, tribunale di Venezia, BUSC n. 2438/216806;

società cooperativa «Ca' Roman», con sede in Pellestrina - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Angelo Falcone in data 4 febbraio 1979, repertorio n. 24, registro società n. 14754, tribunale di Venezia, BUSC n. 1993/116524;

società cooperativa «Cine Tele Teatro», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Mario Faotto in data 14 novembre 1980, repertorio n. 24518, registro società n. 16888, tribunale di Venezia, BUSC n. 2156/180599;

società cooperativa «Speedy Trans», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 14 novembre 1989, repertorio n. 40819, registro società n. 34231, tribunale di Venezia, BUSC n. 2666/246092;

società cooperativa «Di consumo tra lavoratori dipendenti Sip», con sede in Mestre - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Bruno Marelli in data 1° dicembre 1978, repertorio n. 39205, registro società n. 14660, tribunale di Venezia, BUSC n. 1979/165683;

società cooperativa «L'Arca», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Polizzi Antonino in data 9 ottobre 1987, repertorio n. 46197, registro società n. 30499, tribunale di Venezia, BUSC n. 2580/231659;

società cooperativa «C.S.C.», con sede in Zelarino - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Salerni in data 13 dicembre 1983, repertorio n. 6716, registro società n. 21654, tribunale di Venezia, BUSC n. 2337/204057;

società cooperativa «Agricola Acli Fontana S. Giovanni», con sede in Jesolo (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Gesiotto Adolfo in data 28 settembre 1961, repertorio n. 25273, registro società n. 8151, tribunale di Venezia, BUSC n. 234/71365;

società cooperativa «Ittica Punta Sabbioni», con sede in Punta Sabbioni - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Antonio Bianchini in data 20 novembre 1987, repertorio n. 54719, registro società n. 30885, tribunale di Venezia, BUSC n. 2588/232855;

società cooperativa «Seppia Adriatica», con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 28 maggio 1974, repertorio n. 15107, registro società n. 11475, tribunale di Venezia, BUSC n. 1653/135070;

società cooperativa «Turist Coop», con sede in Jesolo (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Antonino Polizzi in data 6 giugno 1977, repertorio n. 25287, registro società n. 13407, tribunale di Venezia, BUSC n. 1858/154174;

società cooperativa «Cala Adriatica», con sede in Marghera - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gallimberti in data 3 luglio 1987, repertorio n. 67884, registro società n. 30084, tribunale di Venezia, BUSC n. 2565/230152;

società cooperativa «La Mestrina facchinaggio e servizi vari», con sede in Mestre - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Bruno Marelli in data 3 ottobre 1978, repertorio n. 38786, registro società n. 14402, tribunale di Venezia, BUSC n. 1963/163736;

società cooperativa «Acquamar», con sede in Mestre - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 6 giugno 1991, repertorio n. 43537, registro società n. 37150, tribunale di Venezia, BUSC n. 2749/255460;

società cooperativa «Manutenzioni e lavorazioni artigianali C.M.L.A.», con sede in Jesolo (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 19 ottobre 1987, repertorio n. 36612, registro società n. 30327, tribunale di Venezia, BUSC n. 2572/231036;

società cooperativa «Davide Zambon», con sede in Venezia - Ca' Savio, costituita per rogito notaio dott. Carlo Bordieri in data 14 ottobre 1987, repertorio n. 37461, registro società n. 30392, tribunale di Venezia, BUSC n. 2574/231038;

società cooperativa «Mitilpesca», con sede in Sottomarina - Chioggia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Noto in data 18 dicembre 1988, repertorio n. 16350, registro società n. 32635, tribunale di Venezia, BUSC n. 2622/239867;

società cooperativa «Petra», con sede in Mestre - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 12 luglio 1993, repertorio n. 48114, registro società n. 40866, tribunale di Venezia, BUSC n. 2845/264936;

società cooperativa «Lagunare S. Giuliano», con sede in Mestre - Venezia, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Colangeli in data 10 agosto 1988, repertorio n. 29042, registro società n. 32073, tribunale di Venezia, BUSC n. 2616/238120.

Venezia, 24 ottobre 1997

Il dirigente: PISTILLO

97A9046

DECRETO 29 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «L'Italia risorge», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «L'Italia risorge», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Domenico Mazzilli in data 1° gennaio 1946, rep. n. 56735.

Taranto, 29 ottobre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A9047

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 28 ottobre 1997.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del cinquantenario del Piano Marshall, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, 7 aprile 1997 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1997 che prevede l'emissione di un francobollo celebrativo del cinquantenario del Piano Marshall;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del cinquantenario del Piano Marshall, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: cinquanta milioni di esemplari; foglio: cento esemplari.

La vignetta raffigura, sullo sfondo, l'immagine di una città distrutta dalla guerra e, in primo piano, una città ricostruita con il concorso degli aiuti del Piano Marshall; tra le due è posta la bandiera degli Stati Uniti d'America. Completano il francobollo la leggendo «50° ANNIVERSARIO PIANO MARSHALL», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A9048

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000. (Deliberazione n. 190/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla ricognizione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 13 del predetto decreto legislativo concernente le procedure di approvazione del Programma statistico nazionale;

Visto il Programma statistico nazionale predisposto dall'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1998-2000;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo demanda alla Conferenza Stato-regioni il compito, fra l'altro, di favore l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome e che il Programma statistico nazionale costituisce elemento utile per la rivelazione dei dati e delle informazioni di interesse comune allo Stato ed alle regioni;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole in data 25 settembre 1997;

Udita la relazione del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A8977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONI 24 settembre e 4 novembre 1997.

Modificazioni agli articoli 13, 14, 15, 24, 83, 85, 116, 118-*bis*, 119, 125 e 135-*bis* e introduzione degli articoli 15-*bis*, 48-*bis*, 135-*ter*, 138-*bis* e 139-*bis* del regolamento della Camera dei deputati.

All'art. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente».

All'art. 14, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

All'art. 15, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente».

Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-*bis*. — 1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza».

All'art. 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica».

Dopo l'art. 48 è aggiunto il seguente:

«Art. 48-*bis*. — 1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.

3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta».

All'art. 83, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posi-

zioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi ».

All'art. 85, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi».

All'art. 85, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi».

All'art. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi».

All'art. 118-*bis*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio».

All'art. 119, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione è altresì determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti».

All'art 125, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117».

L'art. 135-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 135-*bis*. — 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i

Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-*bis*.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie».

Dopo l'art. 135-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 135-*ter*. — 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie».

Dopo l'art. 138 è aggiunto il seguente:

«Art. 138-*bis*. — 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138».

Dopo l'art. 139 è aggiunto il seguente:

«Art. 139-*bis*. — 1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare».

Le presenti modificazioni al regolamento entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: VIOLANTE

ALLEGATO

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 15).

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 20 dicembre 1996 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 2, 3, 10, 15, 17 ottobre e 26 novembre 1996, e ulteriormente discusso il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997.

(Documento II, n. 17).

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 20 dicembre 1996 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 4 e 12 luglio, 2, 3, 10 e 22 ottobre, 26 novembre e 17 dicembre 1996. Discusso ancora presso la Giunta il 10 giugno 1997, da essa riformulato nella seduta del 22 luglio 1997 e ulteriormente discusso il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei princìpi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.

(Documento II, n. 20).

Presentato dalla Giunta per il regolamento l'11 marzo 1997 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 23 e 28 gennaio, 19, 26 e 27 febbraio 1997. Discusso ancora presso la Giunta il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei princìpi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.

(Documento II, n. 27).

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 2 ottobre 1997 a seguito della discussione svoltasi in pari data presso la medesima. Riformulato dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 30 ottobre 1997. Esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 novembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

Il testo degli articoli del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nelle sedute del 24 settembre e del 4 novembre 1997, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 13. — 1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. *Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente».*

«Art. 14. — 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

«Art. 15. — 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indìce le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. *Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente».*

«Art. 15-*bis*. — *1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.*

2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza».

«Art. 24. — 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre tre settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3-*bis*. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito.

5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione

sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi.

8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica».

«Art. 48-*bis*. — *1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera.*

2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.

3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta».

«Art. 83. — 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola *ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e* ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo puo essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date».

«Art. 85. — 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. *Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.*

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola *ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e* ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse».

«Art. 116. — 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. *Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.*

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto».

«Art. 118-*bis*. — 1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 119.

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. *Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi.* Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio».

«Art. 119. — 1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge, ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4.

6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. È tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'articolo 120.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. *Il tempo riservato al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione è altresì determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti.*

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito, avvalendosi altresì, per l'esame in Assemblea, dei poteri di cui al comma 7».

«Art. 125. — 1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. *Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.* Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117».

«Art. 135-*bis*. — *1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.

*6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-*bis.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie».

«Art. 135-*ter.* — *1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese. di norma il giovedì.*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie».

«Art. 138-*bis.* — *1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.*

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138».

«Art. 139-*bis.* — *1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare».

97A9003

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 1997.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del C.N.R. relativo al Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 14462 in data 10 settembre 1997;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 5 in data 16 gennaio 1997 relativa alla costituzione dell'Istituto per le applicazioni telematiche (IAT) - Pisa, afferente al Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione, derivante dalla ristrutturazione dell'Istituto CNUCE - Pisa;

Considerato che il C.N.R. ha interessato sulla costituzione del predetto Istituto il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il parere di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota di assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, in data 17 luglio 1997 prot. CNR 080340 in data 12 agosto 1997;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alle conseguenti modifiche all'ordinamento dei servizi del C.N.R.;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 14462 in data 10 settembre 1997, è modificato nel senso che viene inserito il nuovo Istituto per le applicazioni telematiche (IAT) - Pisa, afferente al Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 15 ottobre 1997

Il presidente: BIANCO

97A8978

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 1997.

Modificazioni all'ordinamento dei servizi del C.N.R. relativo al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 14497 in data 15 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 945 in data 19 dicembre 1996 relativa alla costituzione del nuovo Istituto di fonetica e dialettologia - Padova, tramite la fusione del centro di studio per le ricerche di fonetica - Padova e del centro di studio per la dialettologia «Oronzo Parlangeli» - Padova;

Considerato che il C.N.R. ha interessato della questione il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il parere di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota di assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, in data 17 luglio 1997 prot. CNR 080340 in data 12 agosto 1997;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alle conseguenti modifiche all'ordinamento dei servizi del C.N.R.;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 14497 in data 15 ottobre 1997, è modificato nel senso che tra gli Istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche, viene inserito l'Istituto di fonetica e dialettologia - Padova.

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi di cui sopra è modificato nel senso che dai centri afferenti al Comitato predetto vengono soppressi il centro di studio per le ricerche di fonetica - Padova e il centro di studio per la dialettologia «Oronzo Parlangeli» - Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 15 ottobre 1997

Il presidente: BIANCO

97A8979

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 giugno 1997 al quale questa Università si è adeguata con le delibere del consiglio di facoltà, consiglio di ateneo e senato accademico, rispettivamente in data 18 settembre 1997, 25 settembre 1997 e 7 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 292 al 299 - titolo IX, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in scienze biologiche, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 292 al 296 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO IX

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 292.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 293.

Durata e articolazione dei corsi

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti

indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 296.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consta di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di 40 ore, per un massimo di 3, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 296.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 296, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica, potrà accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 294.

Regolamento d'Ateneo

La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicherà per ciscuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 296.

Art. 295.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 296;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 296.

Articolazione del corso di laurea

1) LABORATORI DI BIOLOGIA SPERIMENTALE.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli

esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo, in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere all'attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede a organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi ed i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI.

Il monte orario di attività didattiche assomma nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica, due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio d'indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità per complessive 560 ore di cui almeno tre caratterizzanti l'indirizzo e prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e delle propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Sono introdotti i seguenti indirizzi:

a) Bioecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A (Botanica), E02A (Zoologia), E03A (Ecologia), F22A (Igiene generale ed applicata);

b) Biomolecolare, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04B (Biologia molecolare), E05A (Biochimica), E11X (Genetica), E12X Microbiologia generale;

c) Biotecnologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A (Botanica), E04B (Biologia molecolare), E05A (Biochimica), E11X (Genetica), E12X (Microbiologia generale), E13X (Biologia applicata), C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni);

d) Fisiopatologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04A (Fisiologia generale), E09A (Anatomia umana), F04A (Patologia generale), E05B (Biochimica clinica), F22A (Igiene generale ed applicata), E07X (Farmacologia);

e) Biologia integrata, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A (Botanica), E02A (Zoologia), E03B (Antropologia), E04A (Fisiologia generale);

f) Bionutrizionistico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04A (Fisiologia generale), E05B (Biochimica clinica), E06B (Alimentazione e nutrizione umana), F22A (Igiene generale ed applicata).

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

La facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, determina nel regolamento didattico o nel manifesto degli studi gli indirizzi da attivare tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero degli studenti iscritti al corso di laurea.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8897

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1997 di autorizzazione all'istituzione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 257 - titolo VIII, relativo alle norme comuni delle scuole di specializzazione del settore medico riordinate ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995, viene modificato, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996, inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in «reumatologia».

Art. 2.

L'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole) del medesimo titolo VIII viene modificato inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in «Reumatologia» nel modo che segue:

Art. 265.

Ordinamento nazionale scuole

Denominazione e sede	Posti annui	Numero complessivo
21) REUMATOLOGIA - Dip.to di medicina interna e scienze endocrine e met.che sez. di clinica medica (corsi raddoppiati di Terni)	8	32

Art. 3.

Dopo l'art. 285 del medesimo titolo VIII relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, viene inserito il nuovo art. 286 relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 286.

Scuola di specializzazione in reumatologia

La scuola di specializzazione in reumatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

Tabella *A* — AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. - *area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E05A Biochimica; E09A Anatomia umana; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07H Reumatologia.

B. - *Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07H Reumatologia; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; L18C Linguistica inglese.

C. - *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia; F16B Medicina fisica e riabilitazione; L18C Linguistica inglese.

D. - *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; L18C Linguistica inglese.

Tabella *B* — STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica; 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della scuola;

b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;

c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;

d) aver seguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;

e) aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;

f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 16 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8898

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 110, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 107, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1996, 4 novembre 1996 e 5 febbraio 1997 pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 150 del 28 giugno 1996; n. 28 del 4 febbraio 1997 e n. 74 del 29 marzo 1997 recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visti i commi 95, 101 e 119 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997 che consente, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno disciplinare i criteri generali relativi alle modifiche degli ordinamenti didattici, di procedere in via provvisoria alla modifica degli ordinamenti medesimi;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 ottobre 1997 prot. n. 2573 con la quale si autorizza questa Università ad emanare il decreto rettorale di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 87, titolo VI, facoltà di scienze della formazione, corso di laurea in scienze dell'educazione, viene soppresso e sostituito dai nuovi articoli dall'87 al 94 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 87.

Afferenza

Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex Magistero).

Art. 88.

Titolo di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 89.

Durata e articolazione degli studi

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

Art. 90.

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea

Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

Art. 91.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso gli altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

Il consiglio della struttura didattica competente potrà sostituire gli insegnamenti indicati nel presente ordinamento con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Art. 92.

Esame di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

Art. 93.

Norme generali e transitorie

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

TABELLA 1

INSEGNAMENTI DEL BIENNIO PROPEDEUTICO

a) Insegnamenti di area pedagogica:

M09A - Pedagogia generale

M09A - Filosofia dell'educazione

M09C - Didattica generale

M09B - Storia della pedagogia

M09B - Storia della scuola e delle istituzioni educative

b) Insegnamenti di area filosofica:

M07A - Filosofia teoretica

M08A - Storia della filosofia

c) Insegnamenti di area psicologica:

M10A - Psicologia generale

M11A - Psicologia dello sviluppo

M11B - Psicologia sociale

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

M05X - Antropologia culturale

Q05A - Sociologia

Q05B - Sociologia dell'educazione

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Q05A - Metodologia e tecnica della ricerca sociale

M09A - Metodologia della ricerca pedagogica

M09F - Pedagogia sperimentale

f) Insegnamenti di area storica:

M01X - Storia medioevale

M02A - Storia moderna

M04X - Storia contemporanea

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note:

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
Indirizzo «insegnamenti di scienze dell'educazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

M09B - Educazione comparata

M09C - Didattica generale

M09F - Docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica)

M09C - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

M09E - Pedagogia speciale

M09A - Filosofia dell'educazione

M09B - Storia della pedagogia

M09A - Pedagogia generale

b) Insegnamenti di area filosofica:

M07D - Estetica

M07A - Filosofia teoretica

M07C - Filosofia morale

M07B - Logica

M07B - Filosofia della scienza

M07E - Filosofia del linguaggio

M08A - Storia della filosofia

M08B - Storia della filosofia antica

M08C - Storia della filosofia medioevale

M08A - Storia della filosofia moderna

M08A - Storia della filosofia contemporanea

M07B - Epistemologia delle scienze umane

M07C - Storia della filosofia morale

Q01B - Storia delle dottrine politiche

M07A - Gnoseologia

M07A - Ermeneutica filosofica

c) Insegnamenti di area storica:

L02B - Storia romana

L02A - Storia greca

M01X - Storia medioevale

M02A - Storia moderna

M04X - Storia contemporanea

M03D - Storia della chiesa

M04X - Storia del risorgimento

M03B - Storia del cristianesimo

M04X - Storia dell'Umbria

M04X - Storia dei movimenti e dei partiti politici

M04X - Storia dell'Europa

d) Insegnamenti di area psicologica:

M10A - Psicologia generale

M10A - Storia della psicologia

M11A - Psicologia dell'educazione

M09A - (oppure Psicopedagogia)

M11D - Psicologia dinamica

M11A - Psicologia dello sviluppo

M11B - Psicologia sociale
M10A - Psicolinguistica

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
Q05B - Sociologia della famiglia
Q05B - Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05B - Sociologia dei processi culturali
Q05A - Storia del pensiero sociologico
Q05A - Sociologia
M05X - Antropologia culturale
Q05B - Sociologia dell'educazione

f) Insegnamenti di area giuridica:
N09X - Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note:

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
Indirizzo «educatori professionali»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
M09A - Pedagogia sociale
M09A - Educazione degli adulti
M09A - Pedagogia generale
M09A - Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
M09A - Pedagogia interculturale
M09E - Pedagogia della marginalità e della devianza minorile
M09B - Educazione comparata
M09C - Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
M09E - Pedagogia speciale
M09F - Docimologia
M09C - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
M09C - Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione
M09C - Didattica generale

b) Insegnamenti di area filosofica:
M07D - Estetica
M07C - Bioetica
M07C - Filosofia morale
M07E - Filosofia del linguaggio
M07C - Storia della filosofia morale
Q01B - Storia delle dottrine politiche
M08A - Storia della filosofia contemporanea
Q01A - Filosofia politica

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
Q05A - Metodologia e tecnica della ricerca sociale
M09A - Metodologia della ricerca pedagogica
M09F - Pedagogia sperimentale
S03B - Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi

d) Insegnamenti di area psicologica:
M11A - Psicologia dello sviluppo
M11A - Psicologia dell'educazione
M09A - (oppure Psicopedagogia)
M11D - Psicologia dinamica
M11B - Psicologia sociale
M11A - Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
M11D - Psicopatologia dello sviluppo
M11A - Psicopedagogia delle differenze individuali
M10A - Psicolinguistica

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
M05X - Antropologia culturale
Q05B - Sociologia della famiglia
Q05B - Sociologia dei processi culturali
Q05B - Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05C - Sociologia dell'organizzazione
Q05G - Criminologia

f) Insegnamenti di area biologico-medica:
E02C - Biologia generale
E06A - Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica
F22A - Igiene
F11A - Psichiatria
F19B - Neuropsichiatria infantile
F02X - Pedagogia medica
F07A - Geriatria e gerontologia

g) Insegnamenti di area giuridica:
N09X - Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
N17X - Legislazione minorile
N07X - Diritto della sicurezza sociale
N10X - Diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali
N09X - Diritto regionale

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
M09D - Letteratura per l'infanzia
L26A - Metodologia e critica dello spettacolo
L12D - Letterature comparate
L11A - Storia della lingua italiana
L12A - Letteratura italiana
L16A - Letteratura francese contemporanea
L18A - Letteratura inglese contemporanea
L17A - Letteratura spagnola contemporanea
L19A - Letteratura tedesca contemporanea
L21B - Letteratura russa contemporanea
L26B - Filmologia

L26B - Semiologia del cinema e degli audiovisivi
L27B - Metodologia dell'educazione musicale
L25D - Storia delle tecniche artistiche
M13X - Bibliografia e biblioteconomia
L25D - Museologia
L26A - Storia del teatro e dello spettacolo
L26B - Storia e critica del cinema
L25B - Storia dell'arte moderna
L27B - Storia della musica moderna e cont.
M12A - Documentazione
M08E - Storia della scienza
L09A - Linguistica generale
M12A - Archivistica
L25M - Storia dell'arte umbra
Q06A - Storia e istituzioni dell'Africa
Q06B - Storia e istituzioni dell'Asia
Q03X - Storia e istituzioni dell'America latina

i) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:
M06A - Geografia umana
M06A - Geografia culturale
M06A - Geografia regionale
E03A - Ecologia
M09C - Educazione ambientale
Q05D - Sociologia urbana e rurale.

Note:

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione, e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
Indirizzo «esperti nei processi di formazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
M09A - Pedagogia sociale
M09A - Educazione degli adulti
M09A - Pedagogia interculturale
M09B - Educazione comparata
M09C - Didattica generale
M09C - Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
M09C - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
M09A - Pedagogia generale

b) Insegnamenti di area filosofica:
M07B - Logica
M07C - Etica sociale
Q01B - Storia delle dottrine politiche
M07A - Gnoseologia

c) Insegnamenti di area psicologica:
M11B - Psicologia sociale
M11A - Psicologia dell'educazione
M09A - (oppure Psicopedagogia)
M11C - Psicologia del lavoro
M11B - Psicologia dei gruppi
M11C - Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale
M11D - Psicologia dinamica
M10A - Psicolinguistica
M11B - Psicologia delle comunicazioni sociali
M11B - Psicologia della formazione

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
M05X - Antropologia culturale
Q05B - Sociologia dei processi culturali
Q05B - Sociologia delle comunicazioni di massa
Q05C - Sociologia del lavoro

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
M09F - Pedagogia sperimentale
Q05A - Metodologia e tecnica della ricerca sociale
S03B - Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
M09A - Metodologia della ricerca pedagogica

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
P02B - Economia e gestione dell'innovazione
P01B - Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
Q05C - Sociologia dell'organizzazione
M11C - Psicologia delle organizzazioni
P02D - Organizzazione e gestione delle risorse umane
M09B - Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
Q05B - Teoria dell'informazione
L16B - Lingua francese
L18C - Lingua inglese
L17C - Lingua spagnola
L19B - Lingua tedesca
Q05B - Teoria e metodi della pianificazione sociale
Q05B - Formazione e politiche delle risorse umane
M12A - Archivistica

g) Insegnamenti di area giuridica:

N09X - Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

N07X - Diritto del lavoro

N10X - Diritto amministrativo.

Note:

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore e 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 94.

Ulteriori norme transitorie

La facoltà, inoltre, è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8899

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata definita la tabella XLV/2, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle Università 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 di integrazione alla tabella XLV/2;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del giorno 22 aprile 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espressi nella seduta del 20 giugno 1997;

Considerato che a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli istituti clinici sono divenuti sezioni di dipartimento;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1997, n. 233, con il quale si autorizza l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 12 del titolo IV - capo I - parte II, con lo spostamento degli articoli successivi, viene inserita la seguente modifica statutaria:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in medicina interna risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di medicina interna II del dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le interrelazioni con la medicina specialistica.

Art. 3.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) medicina interna;

b) medicina d'urgenza.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Art. 4.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna, con menzione all'indirizzo frequentato.

Art. 5.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 6.

Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di medicina interna II del dipartimento di medicina clinica e sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

Art. 7.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Tabella *A*

Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A) *Area comune.*

A.1 - Area della fisiopatologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.

A.2 - Area della metodologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3 - Area della clinica e della terapia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A medicina interna.

B) *Indirizzo di medicina interna.*

B.1 - Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I specialità mediche, F04B oncologia medica.

B.2 - Area della terapia avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgano l'organismo nella sua globalità; ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna.

B.3 - Area della clinica specialistica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.

C) *Indirizzo di medicina d'urgenza.*

C.1 - Area di medicina d'urgenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia generale.

C.2 - Area delle urgenze.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F21X anestesiologia.

Tabella *B*

Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1*a) Medicina clinica:*

*a*1. aver steso personalmente e firmato almeno centoventi cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci etc.);

*a*2. aver esteso personalmente e firmato almeno cento cartelle ambulatoriali;

*a*3. aver eseguito e firmato almeno cinquanta consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

*a*4. aver firmato almeno cento ECG, aver eseguito almeno cinquanta emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

*a*5. aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno cento manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1*b) Diagnostica per immagini:*

*b*1. aver controfirmato la risposta di almeno cinquanta esami ecografici, eseguiti direttamente;

*b*2. aver discusso in ambito radiologico almeno cinquanta casi clinici;

2) Inoltre, per l'*indirizzo di medicina interna:*

2*a*. aver seguito almeno altri cinquanta casi di degenti, dei quali almeno trentaquattro specialistici;

2*b*. aver seguito almeno cinquanta casi in day hospital.

3) *Indirizzo di medicina d'urgenza:*

3*a*. aver compiuto almeno centocinquanta turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno venti turni di guardia festivi e venti notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno sei settimane in terapia intensiva medica e di quattro settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3*b*. aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di una buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Ferrara, 14 ottobre 1997

Il rettore: DALPIAZ

97A8986

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 12 settembre 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 settembre 1996, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto della Università con l'attivazione, nel corso di laurea in conservazione dei beni culturali, dell'indirizzo «beni mobili e artistici (storici-artistici-architettonici)» e dell'indirizzo «beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici)»;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997, trasmesso con lettera ministeriale prot. 2169 del 23 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III - dell'Ordinamento generale degli studi - sezione I «Norme generali» l'art. 13, allo stesso capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia» l'art. 41, sono modificati come segue:

CAPO III
DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I
Norme generali

Art. 13.

Il quarto comma dell'articolo è così riformulato:

La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in conservazione dei beni culturali (indirizzi: «beni archivistici e librari»; «beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici)»; «beni mobili e artistici (storici-artistici-architettonici)» e la laurea in materie letterarie (ad esaurimento).

Sezione IV
Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia

L'art. 41 è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo:

Art. 41.

Corso di laurea in conservazione dei beni culturali

Titolo di ammissione: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale oppure maturità magistrale con l'anno integrativo.

La durata del corso degli studi per la laurea in conservazione dei beni culturali è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in tre indirizzi:

I) archivistici e librari;

II) architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

III) mobili e artistici (storici - artistici - architettonici).

L'attivazione del corso di laurea non comporta necessariamente quella di tutti gli indirizzi previsti.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise:

quattro annualità caratterizzanti il corso di laurea;

quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo;

quindici annualità scelte tra quelle proprie dell'indirizzo, attingendo, in maniera diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme proprie dell'indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello stesso corso di laurea o in quello di corsi di laurea o indirizzi di questa facoltà o di altre facoltà di questa Università.

Il piano di studio «consigliato» prevede il seguente sviluppo annuale:

I anno: quattro annualità;

II anno: sette annualità;

III anno: sette annualità;

IV anno: sei annualità.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano di studio prescelto.

Discipline caratterizzanti il corso di laurea (4 annualità):

Letteratura italiana (L12A);

Letteratura latina (L07A);

Linguistica generale (L09A);

Geografia (M06A).

I) *Indirizzo dei beni archivistici e librari.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

Storia medievale (M01X);

Storia moderna (M02A);

Storia contemporanea (M04X);

Paleografia latina (M12B).

a) Area dell'archivistica:

Archivistica (M12A);

Archivistica e scienze ausiliarie della storia (M12A);

Archivistica speciale (M12A);

Cronologia e cronografia (M12A);

Codicologia (M12B);

Diplomatica (M12B);

Documentazione (M12A);

Antichità ed istituzioni medievali (M01X);

Filologia latina medievale e umanistica (L07B);

Numismatica (L02C);

Paleografia greca (M12B);

Paleografia musicale (L27A);

Organizzazione informatica degli archivi (M12A);

Sfragistica (M12A);

Cartografia (M06A);

Storia del diritto italiano (N19X);

Storia della Chiesa (M03D);

Storia della tradizione manoscritta (L07B).

b) Area della biblioteconomia:

Bibliografia e biblioteconomia (M13X);

Bibliologia e storia della tradizione manoscritta (L27A);

Codicologia (M12B);

Istituzioni di storia dell'arte (L25B);

Organizzazione informatica delle biblioteche (M13X);

Restauro del libro (M13X);

Storia delle biblioteche (M13X);

Storia della stampa e dell'editoria (M13X);

Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);

Interpretazione delle fonti musicali (L27A);

Teorie e storia della notazione musicale nel Medioevo e nel Rinascimento (L27A);

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

Storia della miniatura (L25A).

c) Area della documentazione:

Informatica applicata (K05B);

Storia e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);

Documentazione (M12A);

Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B);

Organizzazione informatica degli archivi (M12A);

Organizzazione informatica delle biblioteche (M13X);

Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* e *b)*, includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

d) Area giuridica:

Legislazione dei beni culturali (N10X).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

II) *Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

Letteratura greca (L06C);

Storia greca (L02A);

Storia romana (L02B);

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

Archeometria (B01B);

Archeologia industriale (L25C);

Cartografia tematica e automatica (H05X);

Fotogrammetria (H05X);

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);

Museologia (L25D);

Rilievi ed analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X);

Rilievo urbano e ambientale (H11X);

Storia dell'archeologia (L03B);

Storia e tecnica del restauro (L25D);

Topografia (H05X).

b) Area della preistoria e protostoria:

Archeologia della preistoria e della protostoria (L01A);

Civiltà egee (L06B);

Civiltà preclassiche (L01A);

Ecologia preistorica (L01A);

Etnografia preistorica dell'Africa (L01B);

Paleontologia umana (E03B);

Paletnologia (L0lA);

Preistoria e protostoria (L01A);

Preistoria e protostoria di una regione europea (L01A);

Preistoria e protostoria di una regione extraeuropea (L01B);

Protostoria europea (L01A).

c) Area dell'archeologia classica:

Antichità greche (L02A);

Antichità pompeiane ed ercolanesi (L03B);

Antichità romane (L02B);

Archeologia della Magna Grecia (L03B);

Archeologia delle province romane (L03B);

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);

Archeologia e antichità egee (L06B);

Civiltà dell'Italia preromana (L03A);

Epigrafia greca (L02A);

Epigrafia latina (L02B);

Etruscologia ed archeologia italica (L03A);

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);

Numismatica greca e romana (L02C);

Storia dell'archeologia (L03B);

Storia dell'architettura antica (H12X);

Storia dell'urbanistica antica e medioevale (H12X);

Storia economica e sociale del mondo antico (L02A);

Storia economica e sociale del mondo antico (L02B);

Topografia antica (L04X);

Urbanistica del mondo classico (L04X).

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:

Archeologia cristiana (L03C);

Archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C);

Archeologia medievale (L03D);

Diplomatica (M12B);

Epigrafia ed antichità cristiane (L03C);

Esegesi delle fonti storiche medievali (M01X);

Filologia latina medievale ed umanistica (L07B);

Paleografia greca (M12B);

Paleografia latina (M12B);

Sfragistica (M12A);

Storia bizantina (L06D);

Storia dell'arte bizantina (L25A);

Storia dell'arte medievale (L25A);

Storia medievale (M01X);

Topografia medievale (L03D).

e) Area dell'archeologia orientale:

Antichità copte (L05B);

Archeologia e storia dell'arte cinese (L05H);

Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico (L05F);

Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (L05I);

Archeologia e storia dell'arte dell'India (L05I);

Archeologia e storia dell'arte giapponese (L05H);

Archeologia e storia dell'arte iranica (L05I);

Archeologia e antichità etiopiche (L05D);

Archeologia fenicio-punica (L05E);

Assiriologia (L15A);

Egittologia (L05A);

Epigrafia semitica (L14B);

Filologia iranica (L13C);

Filologia micenea (L06B);

Filologia semitica (L14B);

Ittitologia (L06A);

Numismatica islamica (L02C);

Storia del Vicino Oriente antico (L15B);

Storia dell'arte musulmana (L06G).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

III) *Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici-artistici-architettonici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

Storia medievale (M01X);

Storia moderna (M02A);

Storia contemporanea (M04X);

Metodologia della storia dell'arte (L25D).

a) Area delle discipline di interesse generale:

Antropologia culturale (M05X);

Estetica (M07D);

Museologia (L25D);

Psicologia dell'arte (L25D);

Semiotica delle arti (L25D);

Sociologia dell'arte e della letteratura (M07D);

Sociologia urbana e rurale (Q05D);

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

Storia della critica d'arte (L25D);

Storia della musica (L27A);

Teoria e storia della scenografia (L26A);

Storia della scienza (M08E);

Storia della tecnica (M08E);

Teoria del restauro (L25D).

b) Area del Medioevo:

Storia dell'arte medievale (L25A);

Istituzioni di storia dell'arte (L25A);

Archeologia medievale (L03D);

Epigrafia medievale (L03D);

Filologia latina medievale ed umanistica (L07B);

Iconologia e iconografia (L25A);

Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (L03D);

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L25A);

Storia dell'architettura medioevale (H12X);

Storia dell'arte fiamminga e olandese (L25A);

Storia bizantina (L06D);

Storia dell'arte bizantina (L25A);

Storia dell'arte copta (L05B);

Storia dell'arte musulmana (L05G);

Storia della miniatura (L25A);

Storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B);

Topografia medievale (L03D);

Storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo (Marche) (L25A).

c) Area dell'età moderna:

Storia dell'arte moderna (L25B);

Iconografia e iconologia (L25B);

Istituzioni di storia dell'arte (L25B);

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

Storia del giardino e del paesaggio (H12X);

Storia dell'architettura moderna (H12X);

Storia della miniatura (L25A);

Storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B);

Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X);

Storia sociale dell'arte (L25B);

Storia dell'arte di un'area regionale italiana in età moderna (Marche) (L25B).

d) Area dell'età contemporanea:

Storia dell'arte contemporanea (L25C);

Storia delle arti decorative e industriali (L25C);

Archeologia industriale (L25C);

Storia dell'architettura contemporanea (H12X);

Storia e critica del cinema (L26B);

Storia della città e del territorio (H12X);

Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X);

Documentazione (M12A);

Istituzioni di storia dell'arte (L25C);

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25C).

e) Area delle tecniche:

Archeometria (B01B);

Topografia (H05X);

Fotogrammetria (H05X);

Museografia (H10C);

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25C);

Storia delle tecniche artistiche (L25D);

Storia e tecnica della fotografia (L26B);

Telerilevamento (H05X);

Cartografia (M06A);

Teoria del restauro (L25D);

Storia e tecnica del restauro (L25D).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano di studio coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dall'area di interesse generale e due discipline dall'area delle tecniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Urbino, 24 ottobre 1997

Il rettore: Bo

97A8987

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995 contenente la tabella XXVII relativa al corso di laurea in farmacia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 221 a 223 incluso, relativi al corso di laurea in farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 221.

Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attivià che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo copo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 222.

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obietivi sono indicati nel successivo art. 225.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte dell'attività pràtica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 223.

Regolamento di Ateneo

La facoltà recepisce l'ordinamento didattico nazionale indicando, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 6, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 224.

Art. 224.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio della struttura didattica determinerà con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal ventesimo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il Consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce la denominazione delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari o integrati desumendola dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 225 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*).

Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi:

biologia vegetale ed animale (E02A, E08X, E13X);

fisica (B01B), K05A, K05B, S01B;

chimica generale ed inorganica (C03X), A02A, A04A, A02B, B01B;

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A, E04A, F04A);

microbiologia (E12X, F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X, E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 225.

Articolazione del corso di laurea (Settori scientifico-disciplinari, discipline, annualità, obiettivi didattico-formativi)

Area 1 - *Fisica-matematica* (due annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A - analisi matematica;

A04A - analisi numerica;

A02B - probabilità e statistica matematiche;

B01B - fisica;

K05A - sistemi per l'elaborazione dell'informazione;

K05B - informatica;

S01B - statistica per la ricerca sperimentale.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B).

Area 2 - *Chimica* (tre annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - chimica analitica;

C03X - chimica generale ed inorganica;

C05X - chimica organica.

Sono obbligatorie: almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X, almeno mezza annualità nel settore C01A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A) di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e chimica organica (settore C05X).

Area 3 - *Biologica* (quattro annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A - biochimica;

E07X - farmacologia;

E08X - biologia farmaceutica;

E09A - anatomia umana;

E13X - biologia applicata.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settori E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A) e di farmacognosia (settore E07X).

Area 4 - *Fisiopatologica* (tre annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A - fisiologia generale;

E12X - microbiologia generale;

F04A - patologia generale;

F22A - igene generale ed applicata;

F05X - microbiologia e microbiologia clinica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia (settori E04A, E06A), terminologia medica (settore F04A), di microbiologia (settore F05X) e di patologia generale (settore F04A).

Area 5 - *Farmaceutica-tecnologica* (cinque annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazione di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X - chimica farmaceutica;

C08X - farmaceutico tecnologico applicativo.

Sono obbligatorie quattro annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X) e di tecnologia, socioeconomica e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Area 6 - *Farmacologica* (due annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare:

E07X - farmacologia.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnameni di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore E07X).

Area delle competenze specifiche di sede (tre annualità).

Le tre annualità da attivare obbligatoriamente saranno costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari sotto indicati:

C07X - chimica farmaceutica;

C08X - farmaceutico tecnologico applicativo;

E07X - farmacologia;

C09X - chimica bromatologica;

E08X - biologia farmaceutica;

F22A - igiene generale ed applicata.

Norme transitorie: quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 29 settembre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8988

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1997.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge n. 168/1989;

Vista la delibera del 17 luglio 1996 con la quale il senato accademico integrato, acquisito il parere espresso dal consiglio di amministrazione in data 16 luglio 1996, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Brescia;

Vista la rettorale protocollo n. 12703 del 22 agosto 1996, con la quale lo statuto stesso è stato rimesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 1996, con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della già citata legge n. 168/1989, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità;

Viste le delibere con le quali il senato accademico integrato ha recepito i rilievi mossi dal Ministero e, contemporaneamente, ha introdotto nuove modifiche;

Vista la delibera in data 29 luglio 1997 con la quale il senato accademico integrato, acquisito il parere del consiglio di amministrazione in data 18 luglio 1997, ha definitivamente approvato lo statuto dell'Università degli studi di Brescia;

Vista la rettorale protocollo n. 10649 del 29 luglio 1997 con cui lo statuto è stato rimesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota protocollo n. 2271 del 6 ottobre 1997 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esaminate le modifiche introdotte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo;

Ritenuto pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1997

Il rettore: PRETI

ALLEGATO

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e principi direttivi

1. L'Università degli studi di Brescia, di seguito denominata Università, e un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.

2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente statuto e dell'ordinamento universitario. Essa può assumere tutte le iniziative e compiere tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.

4. L'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

5. L'Università adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture.Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti. Dell'attività di valutazione si terrà conto nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 2.

Statuto di autonomia

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli studi di Brescia secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana.

2. Ai sensi di quanto disposto nel comma precedente, con l'entrata in vigore del presente statuto le sue norme si sostituiscono alle norme di legge precedentemente in vigore, salvo che nelle materie espressamente riservate alla legge dello Stato. Nell'ambito di esse, anche in assenza di espressa indicazione nel testo delle singole disposizioni statutarie, queste ultime sono sempre da intendersi come operanti entro i limiti di carattere non derogabile stabiliti dalle leggi tatali.

Art. 3.

Fonti normative

1. In virtù del presente statuto ed ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono fonti normative dell'Università i seguenti regolamenti:

a) il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione dell'Università, in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali dell'Ateneo, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi. Detta inoltre i criteri e le modalità relative al servizio di tutorato e per l'istituzione e il funzionamento dei nuclei di valutazione della didattica e della ricerca;

b) il regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo art. 7 dello statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;

c) il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Università, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausi-

liano, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni, nonché le regole dei rapporti di coordinamento interno tra le strutture con paiucolare riferimento ai centri. Il regolamento può disciplinare in via autonoma gli ambiti a cui si applica, fatti salvi i principi generali della contabilità dello Stato e degli enti pubblici;

d) il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti, nonché di disciplina dei procedimenti amministrativi.

2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi posti dai regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure loro proprie, nonché le materie ad esse demandate dall'ordinamento universitario e dallo statuto.

3. I regolamenti di cui al primo comma sono regolamenti di Ateneo, deliberati a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalità volta a volta specificamente previste. Sono emanati con decreto del rettore, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al secondo comma sono predisposti ed approvati dalla singola struttura didattico-scientifica previa acquisizione dei pareri di conformità prescritti dallo statuto. Il rettore può rinviare, entro sessanta giorni dal parere negativo del senato accademico o del consiglio di amministrazione, i regolamenti che risultino difformi dai principi dello statuto e dei regolamenti generali previsti ai commi precedenti. I regolamenti vengono emanati con decreto rettorale e divengono immediatamente efficaci.

Art. 4.

Corpo docente e ricercatore

1. Il corpo docente e ricercatore dell'Università è composto dai professori ordinari, straordinari e associati e dai ricercatori di ruolo.

2 A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore è garantita libertà ed autonomia di ricerca e di insegnamento. Ad essi sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso altri centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali.

3. I professori ed i ricercatori di ruolo possono essere a tempo pieno o a tempo definito.

4. L'Università, accertata l'impossibilità di provvedervi con personale universitario, può predisporre annualmente la copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante attribuzione ad esperti qualificati con contratti di diritto privato a tempo determinato, finanziati con fondi del proprio bilancio, anche provenienti da terzi.

Art. 5.

Ricerca

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

3. L'Università provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente statuto e dall'ordinamento universitario.

Art. 6.

Didattica

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti scientifico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.

2. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, la Università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.

3. Inoltre l'Università istituisce, disciplinandone l'esercizio nel proprio regolamento generale, il tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e di rimuovere eventuali ostacoli a una regolare frequenza dei corsi.

Art 7.

Livelli di formazione universitaria

1. L'Università può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio

a) diploma universitario;

b) diploma di laurea,

c) diploma di specializzazione.

Organizza altresì l'attività didattica per il conferimento del dottorato di ricerca e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento vigente.

2. L'Università può organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente. L'Università può inoltre offrire corsi post-laurea a denominazione straniera quali i master o corsi similari, attribuendo, ove previsto, i relativi titoli a condizione che ne sia stata deliberata l'equipollenza a titoli italiani.

3. L'Università, può partecipare altresì alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 8.

Diritto allo studio

1. L'Università promuove tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare:

a) concedendo forme di esonero di tasse e contributi;

b) agevolando la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie;

c) impegnandosi a favorire e potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale;

d) collaborando alle attività degli enti per il diritto allo studio nelle forme di volta in volta più idonee.

Art. 9.

Attività culturali e di aggiornamento

1. L'Università promuove corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 10

Prestazione di servizi

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Università può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne. L'attività di servizio è esercitata attraverso centri di servizio dipartimentali, interdipartimentali o di Ateneo, la cui costituzione, gestione e funzionamento sono regolati dal successivo art. 35.

Art. 11.

Collaborazioni esterne

1. L'Università, in conformità ai principi di cui all'art. 1 del presente statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

2. Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Università, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

3. L'Università può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 12.

Ripartizione degli utili

1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercitanti attività di impresa o professionali, saranno destinati ad attività istituzionali di ricerca ed al personale, nella misura ed entro i limiti stabiliti autonomamente dall'Università nel proprio regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

2. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza stabilisce altresì i diritti e i doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Università, nel rispetto dei seguenti principi:

a) diritto dell'Università di conseguire il brevetto;

b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Università non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;

c) riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonché di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.

3. Per i diritti di titolarità o contitolarità dei brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi relativi ad invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati, varrà quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti. Per gli eventuali compensi da riconoscersi ai singoli autori dell'invenzione, si applicano i principi di cui al comma precedente.

Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 13.

Organi dell'Università

1. Sono organi di governo dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

2. Sono altresì organi dell'Università: il consiglio della ricerca, il consiglio rappresentativo degli studenti, il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il comitato per i rapporti internazionali, il comitato dei sostenitori, il comitato per lo sport universitario, il collegio dei revisori dei conti ed il garante.

Art. 14.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università.

2. Compete al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigilare sull'organizzazione amministrativa ed i servizi dell'Università, impartendo le più opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'assunzione personale di responsabilità;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria;

e) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

f) emanare lo statuto, le norme modificative di esso e i regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;

g) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli altri organi di governo dell'Università;

h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università e presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge;

i) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In caso di necessità ed urgenza, il rettore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica da parte dell'organo rispettivamente competente nella seduta immediatamente successiva.

4. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e può essere riconfermato per non più di un mandato consecutivamente. Nel caso in cui la cessazione dalla carica avvenga prima della naturale scadenza del termine, il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il quadriennio decorre a partire dal primo novembre precedente.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai rappresentanti dei ricercatori nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà, ai membri del consiglio rappresentativo degli studenti ed ai membri del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

6. La data dell'elezione del rettore è fissata dal senato accademico non più di centoveni giorni e non meno di quaranta giorni prima della scadenza dalla carica del rettore uscente. Nel caso di cessazione anticipata, la data è fissata fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno da detta cessazione.

La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.

7. Il rettore, nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede successivamente con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il rettore è proclamato dal decano ed è nominato con decreto ministeriale.

8. Il rettore designa il prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi anche di prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I prorettori delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i prorettori delegati possono, su proposta del rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell'Università che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

2. Compete al senato accademico promuovere, gestire, coordinare e controllare l'attuazione e l'esercizio della autonomia dell'Università tenuto conto delle compatibilità economico-finanziarie indicate dal consiglio di amministrazione. In particolare compete al senato:

a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Università e deliberare le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza le facoltà e i dipartimenti;

b) coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;

c) deliberare sulla ripartizione tra le facoltà dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;

d) determinare i criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, tenuto conto di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione;

e) approvare il regolamento generale di Ateneo e il regolamento didattico; dare il proprio parere di conformità per i regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca ed esprimere infine parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, esercitando su di esso il controllo mediante la richiesta motivata di riesame;

f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università e sulle relazioni previste dalla legge e presentate dal rettore ai sensi del precedente art. 14, comma 2, lettera *h)*;

g) approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare, sentite le facoltà e il consiglio rappresentativo degli studenti, l'ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio;

h) proporre al consiglio di amministrazione la costituzione e la composizione dei nuclei di valutazione per l'attività didattica e di ricerca e recepire i pareri di questi ultimi;

i) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonché l'afferenza ad essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

l) assumere deliberazioni motivate sulle proposte del consiglio rappresentativo degli studenti;

m) esprimere parere sulla nomina e sulla proposta di revoca del direttore amministrativo;

n) esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti l'attività didattica, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

o) deliberare le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico;

p) svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

4. Compongono il senato accademico:

a) il rettore che esercita le funzioni di presidente;

b) i presidi di facoltà;

c) un direttore di dipartimento per ciascuna delle macroaree di cui all'allegato *A*, eletto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori appartenenti alla rispettiva macroarea, a condizione che ad essa afferisca almeno un dipartimento tipico;

d) il presidente del consiglio della ricerca;

e) un professore ordinario o straordinario, un professore associato ed un ricercatore rispettivamente eletti dai rappresentanti di ciascuna delle tre fasce nel consiglio della ricerca di cui al successivo art. 17;

f) il direttore amministrativo;

g) il presidente del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;

h) un numero di studenti pari al 15 per cento dei componenti del senato, arrotondato, se necessario, all'unità superiore, eletti con modalità che garantiscano la rappresentanza degli studenti di tutte le facoltà.

Possono essere altresì invitati dal rettore ad assistere alle riunioni il prorettore vicario e, per argomenti relativi ai settori di loro competenza, i prorettori delegati.

5. Alle deliberazioni di cui al comma 2, lettera *c)* partecipano esclusivamente i professori ordinari e straordinari, i professori associati per i soli posti di professore associato e ricercatore, i ricercatori per i soli posti di ricercatore.

Per la trattazione delle materie di cui al comma 2, lettera *o)* il senato accademico è integrato da quattro rappresentanti dei professori di prima fascia, da quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia e da quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti nell'ambito delle rispettive fasce con il sistema del voto limitato ad una sola preferenza; un ulteriore rappresentante del personale non docente, designato dal consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 19; corrispondentemente il numero degli studenti è aumentato sino al 15% dei componenti del senato accademico così integrato, arrotondato se necessario all'unità superiore. I membri aggiuntivi in tal modo nominati decadono quando sia deliberata la modificazione dello statuto ed in ogni caso dopo un anno dalla nomina.

6. I membri elettivi del senato accademico, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. I membri elettivi, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilità dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:

a) dare attuazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal senato accademico ai sensi del precedente art. 15, comma 2, identificando sulla base di essi, le modalità di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il bilancio consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

d) approvare, sentito il senato accademico nei casi previsti al precedente art. 15, comma 2, lettera *n)*, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi o strutture;

e) esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni al presente statuto;

f) deliberare la pianta organica del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di quello dirigente;

g) nominare, su proposta del rettore, il direttore amministrativo e, su proposta di quest'ultimo, gli altri dirigenti;

h) approvare il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 15, comma 2, lettera *e)* e 19, comma 2, lettera *b)*, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

i) esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, il potere di revoca nei casi di nomine attuate ai sensi della precedente lettera *g)*;

l) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonché prendere atto delle afferenze ad essi dei professori e ricercatori approvando gli atti eventualmente necessari a darvi attuazione;

m) istituire, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 36 e al comma 1 dell'art. 45, gli organismi per la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e amministrativa;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

4. Compongono il consiglio di amministrazione:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) un rappresentante per ciascuna facoltà dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, eletti, all'interno delle singole facoltà, dalle rispettive categorie;

d) rappresentanti degli studenti in misura pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato se necessario all'unità superiore, garantendo la rappresentanza di tutte le facoltà;

e) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;

f) il direttore amministrativo;

g) un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) il presidente della regione Lombardia o suo delegato;

i) il presidente della provincia di Brescia o suo delegato;

l) il sindaco di Brescia o suo delegato;

m) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia o suo delegato;

n) il vice presidente del comitato dei sostenitori;

o) fino ad un massimo di tre rappresentanti indicati rispettivamente uno da ciascun ente finanziatore che eroghi contributi attraverso una convenzione con l'Università, con contributo minimo annuo della misura indicata dal consiglio di amministrazione e comunque non inferiore a un miliardo; nel caso in cui gli enti finanziatori siano in numero superiore a tre, i rappresentanti sono indicati di comune accordo fra gli enti stessi o, in caso di mancato accordo, sono indicati con decreto del rettore sulla base dell'ammontare del contributo.

5. I membri di cui alle lettere *h), i), l)* ed *m)*, qualora delegati, nonché i membri di cui alle lettere *g), n)* ed *o)* del precedente comma 4 non possono essere docenti universitari o dipendenti delle Università.

6. La mancata designazione dei membri non elettivi non inficia l'insediamento del consiglio.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio. I membri elettivi del consiglio di amministrazione, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti per più di due volte consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilità dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 17.

Consiglio della ricerca

1. Il consiglio della ricerca promuove ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca, anche favorendo rapporti con enti pubblici e privati italiani e stranieri, la partecipazione a consorzi e la costituzione di centri interuniversitari anche in collaborazione con università straniere, nonché rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitano attività di impresa o professionale, purché utili per la finalità istituzionale della ricerca.

2. Il consiglio della ricerca esprime parere obbligatorio sui criteri di suddivisione dei finanziamenti per la ricerca, di assegnazione di posti di professori, ricercatori e personale tecnico, nonché relativi all'attribuzione di fondi per le grandi strutture e attrezzature da finanziare.

Qualora tali pareri non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio della ricerca del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

3. Il consiglio della ricerca è composto da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei componenti è attribuito con decreto del rettore, preventivamente alla costituzione dell'organo e ad ogni successivo rinnovo, alle singole macroaree indicate nell'allegato *A* in proporzione al numero dei professori e dei ricercatori di ruolo ad esse afferenti, con un minimo di uno ed un massimo di tre membri in rappresentanza di ciascuna macroarea in ciascuna fascia. Essi sono eletti, per ciascuna fascia, rispettivamente dai professori e dai ricercatori facenti parte delle stesse macroaree, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

4. Il consiglio della ricerca elegge nel proprio seno un presidente. Il presidente convoca il consiglio almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

Art. 18.

Il consiglio rappresentativo degli studenti

1. Il consiglio rappresentativo degli studenti è organo di rappresentanza del corpo studentesco ed è composto: (a) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario; (b) da due membri scelti tra la componente studentesca del consiglio dell'istituto per il diritto allo studio universitario; (c) da due studenti per ogni facoltà eletti, ogni due anni, con le modalità di cui al regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio rappresentativo degli studenti elegge nel proprio seno un presidente che dura in carica due anni e può essere riconfermato per non più di un mandato consecutivamente.

3. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno ogni tre mesi; il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

4. Il consiglio rappresentativo degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti:

a) i programmi di sviluppo dell'Università;

b) il regolamento didattico;

c) i contributi e tasse a carico degli studenti;

d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

e) i criteri di ammissione ai corsi di studio.

5. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo degli studenti del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

6. Nelle materie di cui al precedente comma 4, nonché su ogni altra materia, il consiglio rappresentativo degli studenti ha potere di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Università, qualora reputi tali materie di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.

7. Il consiglio rappresentativo degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.

8. I criteri e le modalità di elezione, nonché le modalità di funzionamento sono previsti dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo degli studenti idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 47 dello statuto.

Art. 19.

Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è l'organo di rappresentanza di detto personale a livello di Università.

2. Il consiglio esprime pareri obbligatori nelle seguenti materie:

a) programmi di sviluppo dell'Università;

b) regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

c) criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

3. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo del personale, tecnico, amministrativo e ausiliario del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

4. Nelle materie di cui al precedente comma 2, il consiglio ha altresì poteri di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Università. Il consiglio può inoltre formulare proposte in merito all'ottimizzazione delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

5. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è composto da dodici membri e dura in carica quattro anni. Esso nomina nel proprio seno un presidente.

6. Le modalità di elezione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e le modalità di nomina del presidente sono determinate nel regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 47 dello statuto.

7. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è convocato dal presidente quando sia necessario ed in ogni caso una volta ogni tre mesi. Esso deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 20.

Comitato per le pari opportunità

L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità, le cui modalità di costituzione e di funzionamento sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 21.

Comitato per i rapporti internazionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti anche con interventi di natura economica.

3. L'Università può realizzare strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Università intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea, in particolare attraverso:

a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso università europee;

b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le università europee;

c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

5. Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi è istituito il comitato per i rapporti internazionali composto da:

a) il rettore o suo delegato;

b) un massimo di due rappresentanti del corpo docente e ricercatore e due studenti eletti, in rappresentanza di ciascuna facoltà, dalle rispettive componenti.

6. I rappresentanti del corpo docente e ricercatore eletti nel comitato durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

Art. 22.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il comitato per lo sport universitario ha le competenze previste dalle legge 28 giugno 1977, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il comitato per lo sport dura in carica quattro anni ed è composto da:

a) il rettore o suo delegato;

b) il direttore amministrativo o suo delegato;

c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

d) due studenti eletti con cadenza biennale.

4. In caso di cessazione dalla carica di componenti designati, gli enti designanti dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attività sportiva universitaria.

7. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva e alla manutenzione degli impianti sportivi si provvede mediante i fondi stanziati dalle legge di cui al comma 2 e mediante altre specifiche entrate del bilancio.

Art. 23.

Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il comitato è presieduto dal rettore ed al suo interno elegge un vice presidente.

5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.

7. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Università.

Art. 24.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Università.

2. È composto da membri esterni all'Università in numero non superiore a sei, di cui due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, fra esperti di comprovata qualificazione in grado di garantire complessivamente anche la necessaria competenza in materia di contabilità pubblica. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati per non più di due mandati.

3. I criteri per la designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 25.

Il Garante

1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro la imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa è istituita la figura del Garante.

2. Il Garante è designato dal senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative, imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dura in carica quattro anni, è rieleggibile consecutivamente per un solo mandato e può essere revocato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Garante esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Garante nel rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, per i quali sia configurabile una responsabilità da parte di organi o dipendenti dell'Università, il Garante è tenuto ad investire della questione il rettore e il direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.

Il Garante presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al consiglio rappresentativo degli studenti.

5. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le funzioni del Garante al quale il consiglio di amministrazione assegna mezzi e personale necessari oltre alla eventuale indennità di carica.

Art. 26.

Cause di incompatibilità e di decadenza

1. Le funzioni di rettore, di prorettore vicario, di presidente del consiglio della ricerca, di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di direttore di centro dotato di autonomia di bilancio non sono cumulabili.

2. Le funzioni di cui al comma precedente non sono compatibili con l'opzione con il tempo definito. Qualora il chiamato a ricoprire la funzione sia professore a tempo definito, l'accettazione della carica comporta, per tutta la durata di essa, l'automatica assunzione dello stato di professore a tempo pieno.

3. Con le sole eccezioni del rettore e del direttore amministrativo, la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione non è cumulabile.

4. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del prorettore vicario, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto permane nella carica per la durata ordinaria prevista dal presente statuto, salvo il prorettore vicario che scade insieme al rettore che lo ha nominato. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Per il computo della durata della carica, le frazioni d'anno valgono un anno.

Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità negli organismi collegiali costituisce parimenti causa di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte del mandato il primo dei non eletti che ne abbia i requisiti nell'ambito della rispettiva lista. In mancanza si procede a nuove elezioni con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Le dimissioni dagli organi collegiali sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci al momento della surrogazione che deve avvenire entro i termini fissati nel regolamento generale di Ateneo.

Non costituisce causa di decadenza il sopraggiungere della data del collocamento a riposo.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 27.

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Sono strutture didattiche:

a) le facoltà, che possono articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di laurea ed i corsi di diploma;

b) le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca.

2. Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate, con motivata deliberazione dal senato accademico, su proposta della facoltà o della scuola di specializzazione interessata, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio rappresentativo degli studenti.

3. Sono strutture di ricerca i dipartimenti e i centri di ricerca. Sono strutture di servizio i centri di servizio, le biblioteche di facoltà e interfacoltà. Le modalità di funzionamento delle biblioteche di facoltà e interfacoltà saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 28.

Facoltà

1. Le facoltà hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attività didattica.

2. Sono compiti della facoltà:

a) procedere alla chiamata ed alla destinazione dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i dipartimenti e i consigli di corso di studio interessati;

b) programmare e coordinare, sentiti i dipartimenti e gli eventuali consigli di corso di studio interessati, le risorse didattiche, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal senato accademico;

c) indirizzare e coordinare le attività didattiche;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici in Italia o all'estero;

e) formulare proposte per i piani di sviluppo e proporre al senato accademico i criteri per la ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca;

f) esprimere parere obbligatorio ed avanzare proposte sul regolamento generale di Ateneo e sul regolamento didattico, nonché nelle materie di cui all'art. 15, comma 2, lettere *b), g), h)* ed *i)*. Qualora tali pareri non siano pervenuti agli organi competenti entro trenta giorni dal ricevimento da parte della facoltà del testo della proposta, detti organi potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

g) predisporre e deliberare il proprio regolamento da sottoporre al senato accademico per il parere di conformità ai principi del regolamento generale di Ateneo;

h) esercitare ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Sono organi della facoltà: il preside e il consiglio di facoltà.

4. Il Preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

5. Il preside viene eletto dai componenti del consiglio di facoltà, fra i professori di ruolo di prima fascia. Qualora nelle prime tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di altri due mandati consecutivi.

6. Il preside designa fra i professori di prima fascia un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e al quale egli può affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze.

7. Il consiglio di facoltà è composto da.

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia,

b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unità superiore; essi sono eletti ogni tre anni;

c) un numero di rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, pari al 15 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unità superiore;

d) qualora la facoltà non si articoli in più corsi di studio, deve essere garantita nel consiglio di facoltà una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e ausiliario secondo quanto previsto dal regolamento di facoltà e, quando siano all'ordine del giorno materie attineti l'organizzazione didattica, la partecipazione di tutti i professori ufficiali, ivi compresi gli affidatari e i supplenti di corsi ufficiali ed i professori a contratto.

8. Il consiglio di facoltà esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il consiglio di facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal regolamento di facoltà.

9. Il consiglio di facoltà è convocato dal preside quando sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 29.

Attività proprie della facoltà di medicina e chirurgia

1. La facoltà di medicina e chirurgia è tenuta ad assolvere compiti assistenziali come indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e ricerca

2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati della facoltà, l'Università può costituire un apposito Policlinico. In difetto del quale, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale

3. Con specifico regolamento, proposto dalla facoltà e approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture della facoltà che svolgono compiti assistenziali, in raccordo eventuale con le strutture del Servizio sanitario nazionale.

4. In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo di consultazione, il consiglio dei clinici, con il compito di fornire pareri sulla gestione dell'assistenza sanitaria svolta dalla facoltà.

Art. 30.

Consigli di corso di laurea e di diploma

1. I consigli dei corsi di laurea e di diploma hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

2. I consigli dei corsi di laurea o di indirizzo e i consigli di corso di diploma sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Il regolamento di facoltà definisce i criteri per le afferenze e le modalità di elezione delle rappresentanze dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il loro numero, nonché le modalità di partecipazione ai consigli stessi ed i criteri per la determinazione della validità delle sedute.

3. I presidenti dei consigli di cui al comma precedente vengono eletti fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà afferenti ai consigli medesimi Le modalità di elezione sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

4 Il consiglio di corso di laurea o di diploma esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5 Nelle facoltà con un solo corso di studio, le competenze attribuite ai consigli di corso di laurea o di diploma, sono esercitate dal consiglio di facoltà.

Art. 31.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attività didattica. Ciascun docente può definire le modalità di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.

2 Il regolamento didattico disciplinerà altresì, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicità delle prove orali e la verificabilità delle prove scritte.

Art. 32.

Dottorati di ricerca

1 L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il regolamento didattico di Ateneo che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa presso l'Università.

Art. 33.

Scuole di specializzazione

1 L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per l'attuazione di questo fine l'Università può istituire scuole di specializzazione.

2 Le modalità di istituzione e funzionamento delle scuole di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente e, per quanto non stabilito da dette norme, dal regolamento didattico dell'Ateneo e da apposito regolamento della singola scuola

3. Sono organi di governo e gestione delle scuole di specializzazione il direttore e il consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2.

Art. 34.

Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca in settori disciplinari omogenei.

2. La richiesta di costituzione del dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da 12 tra professori di ruolo e ricercatori, dei quali 3 professori di prima fascia. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3 Il senato accademico in via eccezionale può autorizzare la costituzione transitoria di dipartimenti atipici con un numero inferiore di professori di ruolo e ricercatori rispetto a quanto previsto al comma precedente, dei quali comunque almeno 2 professori di prima fascia, quando le particolari finalità perseguite e le modalità per il loro raggiungimento siano incompatibili con la costituzione del dipartimento tipico. Tale autorizzazione è soggetta a verifica periodica, almeno triennale.

La costituzione di dipartimenti atipici è deliberata dal consiglio di amministrazione.

4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari e concorrono all'espleta-

mento dell'attività didattica promossa e coordinata dalle facoltà e dai corsi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa Università, si svolge l'attività dei dottorati di ricerca.

5. I dipartimenti, per il settore di competenza, hanno potere propositivo in ordine alla richiesta di posti di ruolo di professore o di ricercatore, nonché in ordine alla destinazione dei posti di ruolo a specifici settori disciplinari. Essi esprimono parere, per il settore di competenza, sui candidati alla copertura dei posti di ruolo.

6. I dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti, secondo le norme del proprio regolamento interno. Tale regolamento è approvato, all'atto della costituzione, dal consiglio di cui al successivo comma 8, previo parere di conformità ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 dello statuto. Può essere istituita anche una giunta di dipartimento, con la funzione di coadiuvare il direttore e con gli ulteriori compiti ad essa delegati dal consiglio. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta, ove costituita.

7. Il direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento ed è nominato con decreto del rettore. Resta in carica 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. In caso di non disponibilità di professori di prima fascia per il ruolo di direttore, quest'ultimo può essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno che viene eletto per un anno ed è eventualmente rieleggibile per non più di tre volte consecutivamente.

Il direttore designa tra i professori di prima fascia afferenti al consiglio un vice direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di non disponibilità di professori di prima fascia per il ruolo di vice direttore, quest'ultimo può essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno.

8. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento nonché dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di altre categorie secondo le disposizioni del regolamento interno di cui al precedente comma 6.

9. Il segretario amministrativo del dipartimento è nominato con decreto del rettore, è posto alle dipendenze funzionali del direttore del dipartimento ed esercita i compiti attribuitigli dal regolamento generale per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. L'esecuzione di atti di sua competenza può essere in tutto o in parte avocata, con provvedimento motivato, nei casi e nei modi previsti da detto regolamento.

10. La giunta, qualora costituita, è composta dal direttore, dal vice direttore nonché da un docente di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore eletti dalle rispettive componenti in seno al consiglio.

Art. 35.

Centri di ricerca e di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati centri di ricerca, centri di servizio biblioteche di facoltà e interfacoltà e centri di servizio e ricerca dipartimentali, interdipartimentali e di Ateneo. Ai centri interdipartimentali e di Ateneo e alle biblioteche di facoltà e interfacoltà il consiglio di amministrazione può riconoscere autonomia di bilancio ai sensi del successivo articolo 42 dello statuto.

2. I regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, e un direttore eletto tra i membri di componente universitaria del consiglio.

3. Detti regolamenti sono approvati dal consiglio direttivo del centro, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 dello statuto, previo parere di conformità ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 36.

Valutazione della didattica e della ricerca

1. Le facoltà sono tenute a stabilire nei loro regolamenti le modalità con cui assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività di insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie più opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.

2. Le facoltà istituiscono in base ai propri regolamenti apposite commissioni per la valutazione della didattica, costituite da docenti e studenti in eguale numero. Le commissioni così istituite hanno compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi consigli e avanzano proposte di interventi in materia.

3. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica dell'attività didattica. Tale organismo è istituito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. La valutazione tiene conto dei pareri espressi dalle commissioni per la valutazione della didattica istituite presso le facoltà ed è finalizzata al costante miglioramento del processo di apprendimento, all'equilibrata utilizzazione delle competenze e all'adeguata ripartizione delle risorse. Essa avviene utilizzando criteri stabiliti di intesa con il senato accademico.

4. Dei risultati della verifica periodica di cui al comma 1 e della valutazione sistematica di cui al comma 3 si terrà conto nella programmazione dell'attività didattica, di ricerca e nella formulazione dei piani di sviluppo dell'Università.

5. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce altresì la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica della produttività scientifica delle strutture di ricerca. Tale organismo è istituito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della ricerca. Per la valutazione applica, tra i criteri riconosciuti dalla comunità nazionale ed internazionale per ciascuna area disciplinare, quelli stabiliti d'intesa con il senato accademico medesimo.

Titolo IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 37.

Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

2. Il rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività della amministrazione centrale.

3. Il direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e dagli organi di governo dellAteneo, in modo da assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento della amministrazione centrale.

Il direttore amministrativo:

a) è a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge una attività generale di coordinamento e di controllo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, incluso quello dirigenziale;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

c) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accade-

mico, per la durata di quattro anni rinnovabili, a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione, che sia dirigente dell'Università o di altra amministrazione pubblica e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'incarico può essere rinnovato anche per un periodo inferiore ai quattro anni su proposta del rettore e sino alla scadenza del mandato di quest'ultimo, al fine di far coincidere i termini di durata delle due cariche.

L'incarico può essere revocato prima della scadenza dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive del rettore e degli organi di governo dell'Ateneo.

Su proposta del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione nomina un vice direttore amministrativo scelto tra i dirigenti o i funzionari più alti in grado, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del direttore stesso.

4. I dirigenti esercitano le funzioni ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché quelle conferite dal consiglio di amministrazione, nel rispetto del loro stato giuridico. La preposizione agli uffici e alle funzioni di coordinamento è attribuita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, al personale dell'Università in possesso di adeguata qualifica funzionale, per un quadriennio rinnovabile.

5. Il direttore amministrativo, gli altri dirigenti, nonché il personale preposto ad altre unità amministrative, hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organizzative cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa.

6. L'esecuzione di atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti non è avocabile dal rettore, se non per particolari motivi di necessità e di urgenza specifi 'ati nel provvedimento di avocazione.

7. Al direttore amministrativo e ai titolari di funzioni attribuite ai sensi del precedente comma 4 è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e ai sensi della vigente normativa e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

8. Il personale tecnico, amministrativo e ausiliario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato.

9. Il consiglio di amministrazione, per rispondere ad esigenze specifiche, con modalità da definire nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni, per attività il cui svolgimento non può essere adeguatamente assicurato da risorse interne.

Art. 38.

Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consone al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.

2 L'Università riconosce la professionalità del personale tecnico e amministrativo e individua percorsi di carriera per tipologie professionali, nonché figure professionali specifiche connesse alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie da supportare mediante apposite iniziative di formazione e aggiornamento.

3. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario avvengono per concorso o per corso-concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.

4. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui alla normativa vigente, è costituita dal rettore o da un suo delegato e dal direttore amministrativo e può essere integrata da uno o più esperti in qualità di componenti o di consulenti, nominati dal rettore

Art. 39.

Coperture assicurative e patrocinio legale

1. L'Università può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di centro dotato di autonomia di bilancio, nonché di direttore amministrativo e di segretario di dipartimento, con le modalità ed entro i limiti stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

2. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università, su istanza dell'interessato, può assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nel fissare le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dovrà altresì prevedere l'obbligo della rivalsa da parte dell'Amministrazione nei riguardi del dipendente per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

Art. 40.

Dotazione finanziaria dell'Università

1. La dotazione finanziaria dell'Università è costituita dalle entrate derivanti:

a) da trasferimenti dello Stato;

b) dalle tasse universitarie e dai contributi;

c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi;

d) da contrat.i di ricerca;

e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.

2. L'Università può ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo.

Art 41.

Centri di servizio contabile interdipartimentali

1. Il rettore, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, può costituire dei centri di servizio contabile fra più dipartimenti o centri dotati di autonomia di bilancio, destinandovi il personale necessario.

Art. 42.

Autonomia amministrativo-contabile

1. Dal punto di vista dell'autonomia amministrativo-contabile, le strutture si articolano in centri di gestione e in centri di sola spesa, entrambi operanti secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

2. Sono centri di gestione le seguenti strutture dotate di autonomia di bilancio:

a) l'amministrazione centrale;

b) i dipartimenti;

c) i centri e le biblioteche di cui all'art. 34 del presente statuto, ai quali sia stata attribuita l'autonomia di bilancio dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

3. Sono centri di sola spesa

a) le articolazioni della amministrazione centrale;

b) le presidenze delle "acoltà;

c) le altre strutture cui non sia stata attribuita l'autonomia di bilancio.

Art. 43.

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti sulla base delle norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e sono approvati dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti e, per il bilancio di previsione, sentito il parere del senato accademico.

Art. 44.

Criteri per la ripartizione delle risorse

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal consiglio di amministrazione fra i centri di gestione e i centri di sola spesa sulla base di criteri determinati dal senato accademico e resi pubblici.

2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 45.

Valutazione della attività amministrativa

1. La valutazione della attività amministrativa ha per oggetto la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza dei servizi e della funzionalità dell'organizzazione. Tale valutazione è effettuata attraverso un organismo a ciò istituito dal consiglio di amministrazione e si avvale anche di indici nazionali di riferimento.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza stabilisce le modalità di funzionamento di tale organismo.

Art. 46.

Esenzione dell'attività didattica e indennità di carica

1. Il rettore, il prorettore vicario e i presidi di facoltà possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dalla facoltà di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica.

2. Il consiglio di amministrazione determina per la durata del mandato l'entità dell'indennità di carica del rettore, che non deve comunque risultare inferiore a quella minima prevista dalla normativa vigente, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti e dei nuclei di valutazione. Il medesimo consiglio può deliberare la corresponsione di una indennità di carica anche per il prorettore vicario, i presidi di facoltà e i direttori di dipartimento secondo i criteri formulati nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Può altresì essere deliberata la corresponsione di indennità di partecipazione, non cumulabile con l'indennità di carica, ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 47.

Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza

1. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:

a) le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell'Università, nonché dei singoli centri di gestione e centri di sola spesa e l'amministrazione del patrimonio;

b) la possibilità di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;

c) le competenze e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Costituzione dei nuovi organi collegiali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, sarà data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione nella nuova composizione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio della ricerca, del consiglio degli studenti, del consiglio del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e del collegio dei revisori dei conti, nonché dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

2. In prima applicazione e in attesa della approvazione dei relativi regolamenti, le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali verranno disciplinate da un regolamento provvisorio da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto in conformità a quanto in esso stabilito. Tale regolamento provvisorio è predisposto dal senato accademico, è approvato dal consiglio di amministrazione e reso esecutivo con decreto dal rettore.

Art. 49.

Scadenze dei mandati in corso

1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti in carica esercitano tutte le funzioni loro attribuite dal presente statuto sino alla loro sostituzione con i corrispondenti organi nella nuova composizione prevista.

2. Il rettore, i presidi di facoltà, i presidenti dei corsi di studio e i direttori di dipartimento in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

3. Il regolamento elettorale provvisorio di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinerà anche le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche così da renderle contestuali, prevedendo gli strumenti necessari per il raccordo con la normativa previgente, ivi compresa, qualora necessaria, la proroga dei rappresentanti in carica per far coincidere le scadenze biennali di tutti i mandati in relazione alla partecipazione della componente studentesca agli organi neocostituiti.

4. In prima applicazione la durata della carica dei direttori di dipartimento e dei direttori di ogni altra struttura che nella normativa previgente prevedesse scadenze secondo anno solare, verrà opportunamente abbreviata di due mesi per essere ricondotta alle scadenze secondo anno accademico previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.

5. Ai fini dei limiti per la rieleggibilità non si considerano i mandati precedenti, mentre rientra nel computo il mandato in corso.

Art. 50.

Regolamenti

1. L'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto avviene entro un anno dalla data in cui gli organi competenti sono stati costituiti secondo le modalità in esso stabilite.

2. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto in quanto con esso compatibili. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma regolamentare attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso.

Art. 51.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione degli organi collegiali sono stabilite nel regolamento generale di ateneo.

2. Se non diversamente stabilito, le riunioni degli organi collegiali sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei convocati, per la determinazione della quale gli assenti giustificati si computano come presenti.

3. Se non diversamente stabilito, le deliberazioni degli organi collegiali sono validamente assunte quando sia stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

Art. 52.

Dipartimentalizzazione dell'ateneo

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, tutte le unità operative predipartimentali ancora operanti presso l'Università dovranno cessare e il personale docente e ricercatore dovrà afferire a strutture di ricerca dipartimentali costituite secondo quanto previsto dal precedente art. 34.

Art. 53.

Allegati

1. Allo statuto sono allegate le seguenti tabelle.

a) allegato *A*. Elenco delle macroaree disciplinari (articoli 15 e 17),

b) allegato *B*: Elenco delle strutture didattiche (articoli 28 e 33);

c) allegato *C*: Elenco dei dipartimenti (art. 34).

2 La istituzione di una nuova facoltà comporta la ridefinizione delle macroaree di cui all'allegato *A* Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche di cui agli allegati *B* e *C*, approvate secondo le norme e le procedure vigenti, comportano l'automatico adeguamento dei corrispondenti allegati.

Art. 54.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di emanazione del presente statuto, il rettore, sentito il senato accademico e considerati i riflessi delle norme impugnate sull'articolato complessivo dello statuto, può provvedere ugualmente a promulgare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro un triennio dall'entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico ne valuta l'esperienza applicativa e avvia le procedure per le eventuali modificazioni.

ALLEGATO *A*

Elenco delle macroaree

Area 1. Scienze mediche e biologiche

Area 2. Scienze economiche

Area 3. Scienze ingegneristiche

Area 4. Scienze giuridiche

ALLEGATO *B*

Elenco delle strutture didattiche

Facoltà

Facoltà di economia laurea in economia e commercio

Facoltà di giurisprudenza: laurea in giurisprudenza

Facoltà di ingegneria:

laurea in ingegneria civile, laurea in ingegneria elettronica, laurea in ingegneria gestionale, laurea in ingegneria meccanica, diploma in ingegneria meccanica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

laurea in medicina e chirurgia, laurea in odontoiatria e protesi dentaria, diploma in infermiere, diploma in tecnico sanitario di laboratorio biomedico, diploma in fisioterapista, diploma in ostetrica/o

Scuole di specializzazione

Allergologia e immunologia clinica

Anatomia patologica

Anestesia e rianimazione

Biochimica e chimica clinica

Cardiologia

Chirurgia dell'apparato digerente

Chirurgia generale

Chirurgia toracica

Chirurgia pediatrica

Endocrinologia e malattie del ricambio

Ginecologia e ostetricia

Igiene e medicina preventiva

Malattie infettive

Medicina dello sport

Medicina interna

Medicina del lavoro

Medicina legale e delle assicurazioni

Microbiologia e virologia

Nefrologia

Neurochirurgia

Neurologia

Neuropsichiatria infantile

Oftalmologia

Ortopedia e traumatologia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Psichiatria

Radiologia

Urologia

ALLEGATO *C*

Elenco dei dipartimenti

Chimica e fisica per l'ingegneria e per i materiali

Economia aziendale

Elettronica per l'automazione

Ingegneria meccanica

Ingegneria civile

Materno infantile e tecnologie biomediche

Medicina sperimentale e applicata

Metodi quantitativi

Scienze biomediche e biotecnologie

Scienze economiche

Scienze giuridiche

Studi sociali

97A8989

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università con le quali sono state richieste le istituzioni delle Scuole di specializzazione in genetica medica e otorinolaringoiatria;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/1996 ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorato di ricerca» il quale prevede che per l'istituzione di nuove scuole di specializzazione si provveda con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio universitario nazionale ed i comitati regionali di coordinamento;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 1° ottobre 1997 recante l'autorizzazione, tra le altre, all'università di Chieti, ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997/1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Sono istituite le scuole di specializzazione in genetica medica e otorinolaringoiatria.

Lo statuto dell'università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

1) nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, sono inserite le scuole di specializzazione in genetica medica e otorinolaringoiatria;

2) dopo l'art. 301, con conseguente scorrimento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli recanti l'ordinamento delle scuole di specializzazione in genetica medica ed in otorinolaringoiatria.

GENETICA MEDICA.

Art. 302. — La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e dei laboratorio.

Art. 303. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore proressionale della genetica medica e specialisti laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 304. — La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 305. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 306. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Chieti e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori sientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede della scuola di specializzazione è presso il dipartimento di scienze biomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'univerità degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti in via dei Vestini.

Art. 307. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in quattro unità per ciascun anno di corso.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico disciplinari.*

A. *Area propedeutica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica

medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04 Patologia generale, F22B Medicina legale.

B. *Area tecnico metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X Biolocia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C. *Area genetico clinica.*

Obiettivo: lo specializzaudo deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Le tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo medico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. *Indirizzo tecnico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

OTORINOLARINGOIATRIA.

Art. 308. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 309. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la foniatria e laringoiatria.

Art. 310. — La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 311. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 312. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenentc ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 313. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero di iscritti determinato, per ciascun anno di corso, per un totale di due specializzandi.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propeutica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze approfondite di anotomo-fisiologia ed anotomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidermiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E60A Fiosologia umana; E09A Anatomia umana; F01X Statistica medica.

B. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F08A Chirurgia generale; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A Anatomia patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia generale.

D. *Area di otorinolaringoiatria.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia generale; F13C Chirurgia maxillo-facciale.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia generale; F21X Anestesiologia; F22B Medicina legale.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

aver frequentato una annualità di chirurgia generale:

aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

I) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 25 ottobre 1997

Il rettore: CUCCURULLO

97A8915

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le delibere del 31 gennaio 1990 e del 21 febbraio 1990 rispettivamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario orientale con le quali si approva il piano triennale di sviluppo dell'Istituto per il triennio 1991/1993;

Viste le delibere del 22 marzo 1993 e del 24 marzo 1993 rispettivamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario orientale con le quali si approva il piano triennale di sviluppo dell'Istituto per il triennio 1994/1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Visto il previgente statuto dell'Istituto universitario orientale approvato con regio decreto del 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario orientale pubblicato sul supplemento ordinario n. 206 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996;

Considerato quanto previsto in tema di autonomia didattica degli atenei dalle sopra citate leggi n. 168, 169 e n. 341/1990;

Considerata l'urgenza di provvedere, al fine di accelerare per quanto possibile le procedure di istituzione delle nuove strutture sopra menzionate secondo le modalità del comma 2, art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 citato, che debbono tutte inderogabilmente essere funzionanti al più tardi alla data del 1° novembre 1997, anche ai fini delle opzioni didattiche che devono essere esercitate con congruo anticipo dai professori e ricercatori interessati;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo alle modalità di attivazione delle nuove strutture didattiche previste dai piani anzidetti;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del 9 settembre 1996 del comitato regionale di coordinamento della Campania, che recepisce in toto le proposte formulate dall'Istituto;

Visto il decreto rettorale 5 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997 relativo all'istituzione di nuovi corsi di laurea;

Viste le delibere della facoltà di scienze politiche del 23 ottobre 1996 e del 17 giugno 1997 relative all'approvazione dell'ordinamento degli studi dei nuovi corsi di laurea e relative tabelle in scienze politiche e in scienze internazionali e diplomatiche, e visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 22 febbraio 1997, 21 marzo 1997 e 20 giugno 1997;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia del 17 giugno 1997 relativa all'attivazione del corso di laurea in studi comparatistici;

Vista la delibera della scuola di studi islamici dell'11 giugno 1997 relativa all'attivazione del corso di laurea in filologie, storia e culture dei paesi islamici;

Vista la delibera della facoltà di lingue e letterature straniere del 28 maggio 1997 relativa all'attivazione del nuovo indirizzo americanistico;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 luglio 1997;

Viste le delibere del senato accademico del 26 giugno 1997 e del 3 luglio 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2079 del 5 agosto 1997 relativo al regime transitorio d'attuazione dell'art. 17, legge n. 127/1997;

Vista l'autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2478 del 17 ottobre 1997 ai corsi di laurea in «studi comparatistici», «scienze internazionali e diplomatiche» e «filologia, storia e culture dei paesi islamici», all'inserimento dell'indirizzo «americanistico» del corso di laurea in lingue e letterature straniere e al riordinamento del corso di laurea in «scienze politiche»;

Considerato che l'attivazione della scuola di specializzazione in archeologia classica ed orientale è subordinata al parere del Consiglio universitario nazionale, che non si è ancora pronunciato in proposito;

Attesa l'urgenza di assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche delle nuove strutture;

Nelle more dell'emanazione con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei criteri generali di cui al comma 95 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, e con riserva di adeguamento dell'ordinamento a quanto potrà essere determinato secondo le prescrizioni del menzionato comma 95;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Ritenuto opportuno procedere ad una fase sperimentale preparatoria alla regolamentazione definitiva da approvarsi, visti i criteri ministeriali generali di cui al comma 95 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, entro l'anno accademico 1997/1998;

Vista la delibera definitiva del senato accademico in data 29 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 80 del vigente statuto dell'Istituto universitario orientale è così modificato:

«Art. 80. — L'elenco delle strutture didattiche e scientifiche attivate nell'Istituto è riportato nella allegata tabella *A*. L'ordinamento di facoltà, corsi di laurea e scuole di specializzazione dell'istituto, in via transitoria e sino all'approvazione del regolamento didattico d'Ateneo, è quello risultante dal previgente statuto e dall'allegato 1 al presente statuto».

«ALLEGATO 1

Art. 1.

Corso di laurea in studi comparatistici

1.1 Il corso afferisce alla facoltà di lettere e filosofia, ha durata quadriennale e prevede il superamento degli esami relatvi a venti annualità di insegnamento. Esso può eventualmente articolarsi in due bienni (formativo e di approfondimento) e distinguersi in indizzzi secondo le deliberazioni del consiglio di facoltà, da adottarsi su proposta del consiglio di corso di laurea.

1.2 Gli insegnamenti costitutivi e obbligatori del corso sono:

1) una prima lingua e letteratura quadriennale scelta in uno dei settori: *a)* Europa occidentale e Americhe; *b)* Europa orientale; *c)* Asia e Africa (quattro annualità);

2) una seconda lingua e letteratura quadriennale scelta in un settore diverso da quello della prima lingua e letteratura quadriennale (quattro annualità);

3) una annualità di letterature comparate;

4) una annualità di insegnamento filologico relativo alla prima lingua quadriennale o una annualità di insegnamento linguistico o glottologico o di teoria della letteratura o socio-antropologico o filosofico-religioso;

5) una annualità di insegnamento filologico relativo alla seconda lingua quadriennale o una annualità di insegnamento linguistico o glottologico o di teoria della letteratura o socio-antropologico o filosofico-religioso.

1.3 Oltre a quelli delle undici annualità sopra menzionate, lo studente deve superare gli esami relativi a nove ulteriori annualità di insegnamento.

Sei annualità vanno scelte, sotto la guida del corso di laurea, tra gli insegnamenti compresi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Preistoria e protostoria (L01A); Preistoria e protostoria extraeuropea (L01B); Archeologia medievale (L03D); Egittologia (L05A); Civiltà copta (L05B); Berberistica (L05C); Archeologia e antichità etiopiche (L05D); Archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G); Archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente (L05H); Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (L05I); Civiltà bizantina (L06D); Lingua e letteratura neogreca (L06E); Lingua e letteratura latina (L07A); Letteratura medievale e umanistica (L07B); Glottologia e linguistica (L09A); Lingua e letteratura albanese (L09C); Filologia celtica (L09D); Filologia finno-ugrica (L09E); Filologia baltica (L09F); Turcologia e mongolistica (L09G); Didattica delle lingue moderne (L09H); Filologia romanza (L10A); Lingua e letteratura catalana (L10B); Lingua e letteratura romena (L10C); Linguistica romanza (L10D); Linguistica italiana (L11A); Filologia italiana (L11B); Letteratura italiana (L12A); Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B); Critica letteraria (L12C); Letterature comparate (L12D); Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale (L12E); Caucasologia (L13A); Lingua e letteratura armena (L13B); Iranistica (L13C); Lingua e letteratura persiana (L13D); Storia dell'India (L13E); Religioni e filosofie dell'India (L13F); Religioni dell'Iran (L13I); Storia dell'Asia Centrale (L13H); Storia dell'Iran (L13I); Storia dei Paesi islamici (L14A); Semitistica (L14B); Ebraico (L14C); Storia economica (P03X); Lingua e letteratura araba (L14D); Lingua e letteratura francese (L16A); Linguistica francese (L16B); Lingua e letteratura spagnola (L17A); Lingua e letteratura ispano-americana (L17B); Linguistica spagnola (L17C); Lingua e letteratura portoghese e brasiliana (L17D); Lingua e letteratura inglese (L18A); Lingue e letterature nord-americane (L18B); Linguistica inglese (L18C); Lingua e letteratura tedesca (L19A); Linguistica tedesca (L19B); Filologia germanica (L20A); Lingue e letterature nordiche (L20B); Lingua e letteratura olandese e fiamminga (L20C); Filologia slava (L21A); Lingue e letterature slavo-orientali (L21B); Lingue e letterature slave meridionali (L21C); Lingue e letterature slavo-occidentali (L21D); Indologia (L22A); Tibetologia (L22B); Dravidologia (L22C); Lingue e letterature arie moderne (L22D); Lingua e letteratura cinese (L23A); Lingua e letteratura giapponese (L23B); Lingue e letterature della penisola indocinese (L23C); Lingue e letterature indonesiane (L23D); Archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale (L23E); Storia dell'Asia sud-orientale (L23F); Storia dell'Asia orientale (L23G); Religioni e filosofie dell'Asia centrale (L23H): Lingua e letteratura berbera (L24A); Lingua e letteratura somala (L24B); Lingua e letteratura swahili e bantu (L24C); Lingue sudanesi (L24D); Lingue e letterature etiopiche (L24E); Storia dell'arte medievale (L25A); Storia dell'arte moderna (L25B); Storia dell'arte contemporanea (L25C); Museologia e critica artistica e del restauro (L25D); Discipline dello spettacolo (L26A); Cinema e fotografia (L26B); Storia della musica antica, medievale e rinascimentale (L27A); Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea (L27B); Etnomusicologia (L27C); Storia medievale (M01X); Storia moderna (M02A); Storia dell'Europa orientale (M02B); Storia delle religioni (M03A); Storia del Cristianesimo e delle Chiese (M03B); Storia del Cristianesimo antico e medievale (M03C); Storia del Cristianesimo moderno e contemporaneo (M03D); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia (M06A); Geografia economico-politica (M06B); Filosofia teoretica (M07A); Logica e filosofia della scienza (M07B); Filosofia morale (M07C); Estetica (M07D); Filosofia del linguaggio (M07E); Storia della filosofia (M08A); Storia della filosofia antica (M08B); Storia della filosofia medievale (M08C); Storia della filosofia arabo-islamica (M08D); Storia della scienza (M08E); Psicologia generale (M10A); Psicologia sociale (M11B); Archivistica (M12A); Paleografia (M12B); Bibliografia e biblioteconomia (M13X); Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); Storia e istituzioni dell'Africa (Q06A); Storia e istituzioni dell'Asia (Q06B); Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X), nonché settori di carattere giuridico-economico.

Tre annualità sono di libera scelta.

1.4 Il ventaglio disciplinare complessivo posto effettivamente a disposizione dello studente è determinato dal consiglio di corso di laurea sulla base degli insegnamenti attivati nella facoltà e nell'Ateneo e/o mutuabili da altre istituzioni universitarie italiane e/o straniere.

1.5 Gli insegnamenti linguistico-letterari quadriennali comportano, al termine di ciascun anno, il superamento di una prova scritta e di una prova orale. Le prove relative ai diversi anni di corso sono progressivamente graduate.

1.6 Su indicazione del corso di laurea, l'insegnamento di alcune discipline diverse dalle lingue e letterature quadriennali può avere durata poliennale.

1.7 Per conseguire la laurea, lo studente, dopo aver superato tutti gli esami previsti, deve presentare e discutere una dissertazione scritta su un tema coerente con il proprio piano di studi. L'argomento della disser-

tazione deve incardinarsi su una delle discipline delle quali lo studente abbia superato gli esami e riferirsi alla civiltà di ambedue le lingue quadriennali.

La discussione dell'elaborato si svolge in parte nelle lingue quadriennali prescelte. Di queste viene fatta menzione nel diploma di laurea.

Art. 2.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere indirizzo americanistico

Per conseguire la laurea si devono sostenere diciannove esami suddivisi in quattro anni e distribuiti su due bienni, il primo propedeutico e il secondo di specializzazione; occorre scegliere una lingua e letteratura quadriennale e una seconda lingua e letteratura triennale sostenendo per ogni anno di corso un esame scritto e uno orale; la seconda lingua e letteratura può essere anch'essa quadriennale specificando quale delle due è prima lingua; nel primo biennio vi sono alcuni insegnamenti fondamentali del corso e obbligatori (linguistica, storia, filologia e letteratura italiana), mentre nel secondo lo studente sceglie l'area disciplinare di specializzazione (linguistica, letteraria, storico-culturale) e gli insegnamenti che ritiene confacenti al proprio percorso; sono possibili le biennalizzazioni fino ad un massimo di tre; per laurearsi occorre presentare un elaborato scritto (tesi di laurea) riferito alla lingua e letteratura quadriennale o alla lingua e letteratura triennale.

In deroga all'ordinamento didattico che regola gli altri tre indirizzi del corso di laurea, l'indirizzo americanistico presenta le seguenti difformità:

la scelta della prima e della seconda lingua e letteratura è limitata alle tre lingue americane (angloamericana, ispanoamericana e brasiliana); il primo biennio non è comune agli altri tre indirizzi del corso di laurea, per cui l'indirizzo americanistico viene scelto a partire dal primo anno; nel primo biennio gli esami da sostenere sono dieci anziché nove, e di conseguenza nel secondo sono nove anziché dieci.

Il primo biennio comprende dieci esami così distribuiti:

due annualità di lingua e letteratura quadriennale da scegliere tra lingue e letterature angloamericane (L18B); lingue e letterature ispanoamericane (L17B); lingua e letteratura brasiliana (L17D); due annualità di lingua e letteratura triennale (una delle altre due non scelta come quadriennale); tre insegnamenti americanistici: storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); geografia di un'area europea o extraeuropea (America) (M06A) e storia dell'America latina (Q03X); tre insegnamenti fondamentali del corso di laurea: glottologia o linguistica generale (L09A); filologia germanica (L20A) o filologia romanza (L10A); letteratura italiana (L12A) (che prevede una prova scritta e una orale, e la prova scritta deve essere superata prima della prova orale).

Il secondo biennio comprende nove esami così distribuiti:

due annualità della lingua e letteratura quadriennale già scelta; una annualità della lingua e letteratura triennale già scelta; due insegnamenti americanistici dell'area della quadriennale e della triennale: lingua, cultura e istituzione dei paesi di lingua inglese (L18C) e lingua cultura e istituzione dei paesi di lingua spagnola (L17C); quattro insegnamenti di specializzazione da scegliere in una delle seguenti aree disciplinari (oppure tre insegnamenti nel caso di due quadriennali):

a) area linguistica: glottologia (L09A); linguistica generale (L09A); psicolinguistica (M10A); glottodidattica (L09H); semantica e lessicologia (L09A); linguistica inglese (L18C); lingua francese (L16B); lingua inglese (L18C); lingua spagnola (L17C); lingua portoghese (L17D) (è possibile includere nel piano di studi una di queste ultime tre discipline se non è scelta come quadriennale o come triennale nelle corrispondenti lingue e letterature americane);

b) area letteraria: letterature francofone (L16A); storia del teatro e dello spettacolo (L26A); sociologia della letteratura (L12C); metodologia e storia della critica letteraria (L12C); estetica (M07D); filologia germanica (L20A); filologia romanza (L10A); letteratura italiana (L12A); lingua e letteratura inglese (L18A); lingua e letteratura spagnola (L17A); lingua e letteratura portoghese (L17D); lingua e letteratura francese (L16A);

c) area storico-culturale: storia moderna (M02A); storia contemporanea (M04X); antropologia culturale (M05X); sociologia (Q05A); storia dell'arte moderna (L25B); storia dell'arte contemporanea (L25C); storia delle religioni (M03A); storia delle comunicazioni di massa (M04X); storia della cultura inglese (L18A); storia dell'America Latina (Q03X); geografia di un'area europea o extraeuropea - America (M06A); lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese (L18C); lingua cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola (L17C). La composizione delle aree disciplinari è suscettibile di integrazioni, ampliamenti, sostituzioni, eliminazioni, inversioni che di anno in anno saranno indicate dalla facoltà.

Art. 3

Corso di laurea in scienze politiche

Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alla facoltà di scienze politiche ed ha una durata quadriennale.

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione e comprende i seguenti indirizzi:

a) economico giuridico;

b) storico sociale;

c) Europa orientale;

d) Asia-Africa.

Il corso di laurea in scienze politiche comprende, negli indirizzi «economico giuridico» e «storico sociale», ventuno annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative a due lingue straniere.

Il corso di laurea in scienze politiche comprende, negli indirizzi «Europa orientale» ed «Asia-Africa», diciannove annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative a una lingua straniera biennale e a quattro annualità di insegnamento relative a una lingua straniera quadriennale.

Il biennio propedeutico degli indirizzi «economico giuridico» e «storico sociale» comprende dieci annualità di insegnamento obbligatorie più due annualità di insegnamento .elative ad una lingua straniera.

Otto insegnamenti fondamentali obbligatori sono comuni ai due indirizzi:

Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Economia politica (P01A); Sociologia (Q05A); Statistica (S01A); Storia contemporanea (MO4X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Diritto costituzionale italiano e comparato (N11lX); Scienza politica (Q02A).

Le residue annualità di insegnamento per l'indirizzo «economico giuridico» sono:

Istituzioni di diritto privato (N01X) e Politica economica (P01B).

Per l'indirizzo «storico sociale» sono:

Storia moderna (M02A) e Filosofia politica (Q01A).

Il biennio propedeutico degli indirizzi «Europa orientale» e «Asia-Africa» comprende nove annualità di insegnamento e due annualità di insegnamento relative a una lingua straniera quadriennale afferente all'area geografica dei paesi dell'indirizzo e due annualità di insegnamento relative a una lingua straniera biennale.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori dell'indirizzo «Europa orientale»:

Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Economia politica (P01A); Sociologia (Q05A); Statistica (S01A); Storia contemporanea (M04X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X); Scienza politica (Q02A); Storia dell'Europa orientale (M02B).

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori dell'indirizzo «Asia-Africa»:

Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Economia politica (P01A); Sociologia (Q05A); Statistica (S01A); Storia contemporanea (M04X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Scienza politica (Q02A); Antropologia culturale (M05X).

Sono altresì obbligatorie:

a) una disciplina da scegliere, in base al profilo areale prescelto, tra i seguenti insegnamenti: Storia e civiltà del vicino e medio ,Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna (L14A), Storia e civiltà dell'estremo Oriente (L23G) e Storia dell'Africa sub-sahariana (Q06A);

b) due annualità di lingua quadriennale afferente all'area geografica dei paesi dell'indirizzo;

c) due annualità di una lingua biennale straniera.

Il biennio di specializzazione per gli indirizzi «economico-giuridico» e «storico-sociale» comprende undici annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative ad una lingua straniera biennale.

Il biennio di specializzazione per gli indirizzi «Europa orientale» e «Asia-Africa» comprende dieci annualità di insegnamento più due annualità di insegnamento relative alla lingua straniera quadriennale.

Agli insegnamenti del biennio propedeutico vanno aggiunti non più di sei insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. L'elenco degli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta dello studente è predisposto dal consiglio di corso di laurea nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti riferibili a settori scientifici-disciplinari a fianco indicati:

indirizzo: «economico giuridico»: Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia economico--politica (M06B); Diritto privato (N01X); Diritto privato comparato (N02X); Diritto commerciale (N04X); Diritto dell'economia (N05X); Diritto del lavoro (N07X); Diritto amministrativo (N10X); Diritto pubblico comparato (N11X); Diritto tributario (N13X); Diritto internazionale (N14X); Diritto penale (N17X); Diritto romano e diritti dell'antichità (N18X); Storia del diritto italiano (N19X); Filosofia del diritto (N20X); Politica economica (P01B); Scienza delle finanze (P01C); Storia del pensiero economico (P01D); Econometria (P01E); Economia monetaria (P01F); Economia internazionale (P01G); Economia dello sviluppo (P01H); Economia dei settori produttivi (P01I); Economia regionale (P01J); Economia aziendale (P02A); Economia e gestione delle imprese (P02B); Organizzazione aziendale (P02D); Storia economica

(P03X); Storia delle istituzioni politiche (Q01C); Scienza politica (Q02X); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Statistica economica (S02X);

indirizzo: «storico sociale»: Storia moderna (M02A); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia (M06A); Geografia economico-politica (M06B); Psicologia sociale (M11B); Diritto internazionale (N14X); Storia del diritto italiano (N19X); Storia del pensiero economico (P01D); Economia internazionale (P01G); Storia economica (P03X); Filosofia della politica (Q01A); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Storia delle istituzioni politiche (Q01C); Scienza politica (Q02X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Sociologia generale (Q05A); Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); Sociologia dei fenomeni politici (Q05E); Demografia (S03A); Statistica sociale (S03B);

indirizzo: «Europa orientale»: Storia dell'Iran (L13I); Storia dell'Asia orientale (L23G); Storia dell'Europa Orientale (M02B); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia economico-politica (M06B); Diritto privato comparato (N02X); Diritto dell'economia (N05X); Diritto del lavoro (N07X); Diritto amministrativo (N10X); Diritto pubblico comparato (N11X); Diritto internazionale (N14X); Storia del diritto italiano (N19X); Politica economica (P01B); Storia del pensiero economico (P01D); Economia internazionale (P01G); Storia economica (P03X); Filosofia politica (Q01A); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Scienza politica (Q02X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

indirizzo: «Asia-Africa»: Storia dell'India (L13E); Storia dell'Iran (L13I); Storia dei paesi islamici (L14A); Storia dell'Asia orientale (L23G); Storia moderna (M02A); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia (M06A); Geografia economico- politica (M06B); Diritto privato comparato (N02X); Diritto pubblico comparato (N11X); Diritto internazionale (N14X); Politica economica (P01B); Storia del pensiero economico (P01D); Economia dello sviluppo (P01H); Economia internazionale (P01G); Storia economica (P03X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Scienza politica (Q02X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); Sociologia dei fenomeni politici (Q05E); Sociologia generale (Q05A); Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B).

Tre materie areali (in base al profilo scelto) tra:

Storia e istituzioni dell'Africa (Q06A) e Storia istituzioni dell'Asia (Q06B).

Per conseguire la laurea lo studente deve altresì seguire i corsi e superare gli esami relativi a due lingue straniere, una quadriennale e una biennale per gli indirizzi «Europa orientale» ed «Asia-Africa»; due biennali per gli indirizzi «economico giuridico» e «storico sociale» da scegliere tra le seguenti:

lingua francese (biennale);
lingua inglese (biennale);
lingua portoghese (biennale);
lingua russa (biennale o quadriennale);
lingua spagnola (biennale);
lingua tedesca (biennale);
lingua araba (quadriennale);
lingua cinese (quadriennale);
lingua giapponese (quadriennale).

In sostituzione di una o più lingue fra quelle indicate nell'elenco che precede, lo studente può scegliere altre lingue tra quelle insegnate nell'Istituto universitario orientale sia nei corsi quadriennali o biennali di lingua e letteratura sia in quelli biennali di lingua.

Alcune delle discipline, su indicazione del corso di laurea, potranno avere una durata biennale.

Terminati gli esami, il corso si conclude con la preparazione di un elaborato scritto da sottoporre a una pubblica discussione il cui esito favorevole dà diritto ad ottenere il relativo diploma di laurea.

Art. 4.

Corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche

Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche afferisce alla facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche comprende ventuno annualità di insegnamento oltre a quattro annualità di insegnamento relative a due lingue straniere biennali e si conclude con un esame finale di laurea.

Il consiglio di corso di laurea individua gli insegnamenti fondamentali e complementari nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 3 della tabella XXXVI ed anche in altre aree disciplinari in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea secondo quanto previsto dal punto 7 dell'art. 3 della tabella XXXVI. Stabilisce inoltre le modalità degli esami di profitto.

Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche sono riconosciuti validi ai fini del conseguimento del diploma universitario di operatore dello sviluppo. Il consiglio di corso di laurea indica i criteri e parametri per il riconoscimento.

Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione articolato negli indirizzi:

1) relazioni internazionali e diplomatiche;
2) politiche di sviluppo.

Il biennio propedeutico comprende undici annualità di insegnamenti fondamentali più due annualità di una lingua straniera biennale.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X); Economia politica (P01A); Scienza politica

(Q02X); Storia contemporanea (M04X); Sociologia (Q05A); Geografia politica ed economica (M06B); Diritto internazionale (N14X); Economia internazionale (P01G); Storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Sono obbligatori due insegnamenti a scelta tra:

Storia e civiltà dell'estremo Oriente (L23G); Storia dell'Iran e dell'Asia centrale (L13I); Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente (Q06A); Storia dell'Africa subsahariana (Q06A); Storia dell'America latina (Q03X); Storia degli Stati Uniti (Q03X).

Gli indirizzi di specializzazione sono articolati in dieci annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali, più due annualità di una lingua straniera biennale.

Lo studente dovrà aggiungere agli insegnamenti del biennio propedeutico non più di sei insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione a seconda dell'indirizzo prescelto.

Gli insegnamenti obbligatori saranno scelti dal consiglio di corso di laurea nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti ciascun indirizzo.

Indirizzo: «relazioni internazionali e diplomatiche»:

Storia dell'India (L13E); Storia dell'Iran (L13I); Storia dei paesi islamici (L14A); Storia dell'Asia orientale (L23G); Storia moderna (M02A); Storia dell'Europa orientale (M02B); Storia contemporanea (M04X); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Diritto privato comparato (N02X); Diritto commerciale (N04X); Diritto dell'economia (N05X); Diritto internazionale (N14X); Diritto penale (N17X); Storia del diritto italiano (N19X); Politica economica (P01B); Economia monetaria (P01F); Economia internazionale (P01G); Economia regionale (P01J); Economia e gestione delle imprese (P02B); Storia economica (P03X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Scienza politica (Q02X); Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); Storia e istituzioni dell'Africa (Q06A); Storia e istituzioni dell'Asia (Q06B); Statistica (S01A).

Indirizzo: «politiche di sviluppo»: Storia dell'India (L13E); Storia dell'Iran (L13I); Storia dei paesi islamici (L14A); Storia dell'Asia orientale (L23G); Storia moderna (M02A); Storia dell'Europa orientale (M02B); Discipline demoetnoantropologiche (M05X); Geografia (M06A); Geografia economico-politica (M06B); Diritto privato comparato (N02X); Diritto internazionale (N14X); Politica economica (P01B); Economia monetaria (P01F); Economia internazionale (P01G); Economia dello sviluppo (P01H); Economia regionale (P01J); Storia economica (P03X); Scienza politica (Q02X); Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X); Sociologia generale (Q05A); Sociologia dei processi culturali (Q05B); Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D); Storia e istituzioni dell'Africa (Q06A); Storia e istituzioni dell'Asia (Q06B); Statistica (S01A); Statistica economica (S02X); Demografia (S03A); Statistica sociale (S03B).

Per conseguire la laurea lo studente deve altresì seguire i corsi e superare gli esami relativi a due lingue straniere biennali da scegliere tra le seguenti:

lingua francese (biennale);

lingua inglese (biennale);

lingua portoghese (biennale);

lingua russa (biennale);

lingua spagnola (biennale);

lingua tedesca (biennale).

In sostituzione di una o più lingue fra quelle indicate nell'elenco che precede, lo studente può scegliere altre lingue tra quelle insegnate nell'Istituto universitario orientale.

Alcune delle discipline, su indicazione del corso di laurea, potranno avere una durata biennale.

Terminati gli esami, il corso si conclude con la preparazione di un elaborato scritto da sottoporre a una pubblica discussione il cui esito favorevole dà diritto ad ottenere il relativo diploma di laurea.

Art. 5.

Corso di laurea in filologie storia e culture dei Paesi islamici

Il corso di laurea in filologie, storia e culture dei paesi islamici ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi: linguistico-letterario e filologico e storico-filosofico e socio-istituzionale.

Il numero complessivo delle annualità è di ventidue.

Il corso di laurea in filologie, storia e culture dei paesi islamici si articola in due bienni. Il primo biennio comprende dodici annualità, il secondo biennio comprende dieci annualità ed è di specializzazione; esso si articola perciò in *curricula* scientifico-culturali e didattici concordati dagli studenti con il consiglio del corso di laurea.

Il corso di laurea prevede per i due indirizzi:

1) quattro annualità di una lingua e letteratura quadriennale scelta tra quelle proprie delle aree islamiche dell'Africa e dell'Oriente, e cioè lingua e letteratura araba (L14D), o lingue e letterature bantu (L24C), o lingua e letteratura bengali (L22D), o lingua e letteratura berbera (L24A), o lingua hausa (L24D), o lingua e letteratura indonesiana (L23D), o lingua e letteratura persiana (L13D), o lingua e letteratura somala (L24B), o lingue e letterature etiopiche (L24E), o lingue sudanesi (L24D), o lingua e letteratura swahili (L24C), o lingua e letteratura turca (L09G), o lingua e letteratura urdu (L22D), cui il consiglio di corso di laurea deve riferirsi;

2) due annualità di una seconda lingua e letteratura ugualmente scelta tra quelle su richiamate;

3) due annualità di una lingua straniera occidentale scelta tra francese o inglese o russo o spagnolo o tedesco, o altra lingua occidentale insegnata nell'Ateneo.

Inoltre il corso di laurea comprende d'obbligo, al fine di realizzare il prescritto numero delle ventidue annualità:

una annualità dell'area disciplinare degli studi di antichità e/o archeologici, una degli studi filologici, una degli studi filosofici, una degli studi geografici o geo-economici, una degli studi giuridici, una degli studi religiosi, una degli studi sociologici, due degli studi storici, tre annualità caratterizzanti i *curricula* di specializzazione scelte dagli studenti d'intesa con il Consiglio di corso di laurea, due annualità di libera scelta o una biennalizzazione;

Il consiglio di corso di laurea delibererà, ogni anno, le discipline da attivare per ogni singolo settore di studio.

Il consiglio di corso di laurea indicherà le annualità del primo e del secondo biennio, nel rispetto di dodici per il primo e di dieci per il secondo. Sicché, distintamente, il primo biennio comprenda una annualità dell'area disciplinare degli studi di antichità e/o archeologici, una degli studi filologici, una degli studi filosofici, una degli studi giuridici, due degli studi linguistici e letterari (lingua e letteratura quadriennale), due degli studi linguistici e letterari (lingua e letteratura biennale), una degli studi religiosi, una degli studi sociologici, due degli studi storici; ed il secondo biennio comprenda una annualità dell'area disciplinare degli studi geografici o geo-economici, due degli studi linguistici e letterari (lingua e letteratura quadriennale), due degli studi linguistici (lingua biennale), tre annualità caratterizzanti i *curricula* di specializzazione (scelte dagli studenti di intesa con il Consiglio di corso di laurea) e due annualità di libera scelta, o una biennalizzazione.

Le discipline entro cui scegliere le annualità sopra richiamate sono:

a) per l'indirizzo linguistico - letterario e filologico:

Antichità nubiane (L05A); Dialettologia araba (L14D); Dialettologia berbera (L09A); Epigrafia islamica (L14D/L05G); Filologia araba (L14D); Filologia semitica (L14B); Filologia turca (L09G); Letteratura araba moderna e contemporanea (L14D); Letteratura persiana moderna e contemporanea (L13D); Letterature francofone del Maghreb (L16A); Lingua e letteratura copta (L05B); Lingua e letteratura turca moderna e contemporanea (L09G); Linguistica generale (L09A); Linguistica indiana (L22A); Linguistica iranica (L13C); Numismatica islamica (L02C); Paleografia e diplomatica arabe (L14D); Paleografia persiana (L13D); Storia della lingua araba (L14D); Storia della lingua persiana (L13D); Sudarabico (L14B);

b) per l'indirizzo storico-filosofico e socio-istituzionale:

Antropologia culturale (M05X); Civiltà preislamiche dell'Africa del Nord (L05C); Diritto dei Paesi africani e asiatici (N02X); Economia dei Paesi in via di sviluppo (P01H); Etnografia (M05X); Etnologia (M05X); Etnologia delle culture mediterranee (M05X); Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa (M06B); Geografia dei Paesi mediterranei (M06A); Metodologia della ricerca storica (M02A); Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A); Religioni e filosofie dell'India (L13F); Sociologia (Q05A); Storia contemporanea (M04X); Storia dell'arte musulmana (L05G); Storia del Cristianesimo (M03B); Storia dell'economia medievale e moderna del mondo islamico (L14A); Storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea (L13I); Storia dell'Iran e dell'Asia Centrale (L13I); Storia dell'impero ottomano (L14A); Storia della filosofia antica (M08B); Storia della filosofia medievale (M08C); Storia della filosofia ebraica (M08A); Storia della filosofia medievale ebraica (M08C); Storia della filosofia araba (M08D); Storia della filosofia e delle scienze musulmane (M08D); Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea (L27B); Storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B); Storia del pensiero politico arabo (M08D); Storia dei popoli turchi dell'Asia centrale (L13H); Storia delle religioni (M03A); Storia dell'Europa orientale (M02B); Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente (Q06A); Storia e istituzioni dell'impero Ottomano (Q06B); Storia e istituzioni del vicino e medio Oriente (Q06B); Storia e istituzioni del medio e estremo Oriente (Q06B); Storia del Nord Africa nel Medio evo (M01X); Storia del vicino e medio Oriente nel Medio evo (M01X); Storia dell'India medievale (M01X); Storia del Nord Africa nell'età moderna (M02A); Storia del vicino e medio Oriente nell'età moderna (M02A); Storia dell'India nell'età moderna (M02A); Storia religiosa dell'Oriente Cristiano (M03C); Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale (L13G); Storia della miniatura islamica (L05G).

Gli esami di lingua e letteratura prevedono per ciascuno anno di corso due prove scritte ed una orale, le cui modalità e propedeuticità sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Per conseguire la laurea, lo studente dovrà presentare e discutere una dissertazione scritta su di un tema coerente con il piano di studi da lui seguito e rapportato a una disciplina di cui abbia superato gli esami. Il diploma di laurea menzionerà l'indirizzo del corso di laurea seguito.

Tutte le attività didattiche e organizzative rimangono affidate per il loro coordinamento al consiglio del corso di laurea, nel quadro delle normative vigenti e delle indicazioni deliberate dal consiglio della scuola.

Art. 6.

Norme comuni

Tutte le mutuazioni previste nell'ordinamento didattico dell'Istituto dovranno essere specificamente concordate tra le facoltà interessate con spirito di collaborazione e con gradualità.

Il senato accademico dell'Istituto determina i livelli di risorse e articolazioni necessarie per l'offerta didattica in specifici settori.

Per tutto ciò che non è previsto nei precedenti articoli si fa riferimento, in quanto applicabile, alla normativa generale didattica previgente nei corsi di laurea dell'Ateneo e al vigente statuto dell'Istituto».

La tabella *A*, allegata al vigente statuto dell'Istituto universitario orientale, è così modificata:

il capoverso: «5) corso di laurea in lingue e letterature straniere comparate» e sostituito da: «5) corso di laurea in studi comparatistici»;

all'elenco degli indirizzi del corso di laurea in lingue e letterature straniere aggiungere:

«4) indirizzo americanistico»;

al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche aggiungere:

«1) indirizzo relazioni internazionali e diplomatiche;

2) indirizzo politiche di sviluppo»;

il capoverso «scuola di studi islamici, corso di laurea in studi islamici (biennale), 1) indirizzo storico-politico, 2) indirizzo storico-culturale» è sostituito da:

«scuola di studi islamici:

corso di laurea in filologie, storia e culture dei paesi islamici (*):

1) indirizzo linguistico-letterario e filologico;

2) indirizzo storico-filosofico e socio-istituzionale»;

il capoverso «(*) corso ad esaurimento con l'attivazione del corso di laurea in filologie, storia e culture dei paesi islamici secondo quanto previsto nel piano triennale di sviluppo 1994/1996» è sostituito da:

«(*) presso il corso di laurea potranno completare il loro corso di studio gli studenti già immatricolati al corso di laurea in studi islamici».

Art. 2.

Le presenti modifiche allo statuto dell'Istituto universitario orientale entrano in vigore, secondo le procedure dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore: ROSSI

97A8916

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 5 agosto 1997, n. 3973.

Art. 373, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni. Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari.

Pervengono con frequenza a questo Ministero note di protesta da parte di associazioni di volontariato nei confronti delle società concessionarie di autostrade che non riconoscerebbero in alcuni casi il diritto alla esenzione dal pedaggio dei veicoli appartenenti alle stesse associazioni.

Di contro le società concessionarie lamentano che in molti casi le pretese delle associazioni di volontariato non trovano giustificazione nel dettato della norma che dà diritto alla esenzione.

Al fine di dirimere la controversia e fornire la più corretta interpretazione conviene ripercorrere le tappe della normativa che hanno portato alla attuale formulazione del testo della norma di esenzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, prevedeva, all'art. 373, comma 2, lettera *c)*, che fossero esentate dal pagamento del pedaggio autostradale le sole «autoambulanze con targa C.R.I.», operando di fatto una restrizione sulla formulazione previgente (art. 574 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 30 giugno 1959) che esentava invece più genericamente i «veicoli di soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio».

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 16 dicembre 1993, l'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, al comma 2, lettera *c)*, viene così modificato:

«*c)* le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici».

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 15 aprile 1994 è stato previsto il tipo di contrassegno di cui devono essere dotati i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro.

Con il più recente decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, nulla viene innovato in merito.

Orbene, per la corretta interpretazione della norma occorre riferirsi al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1993.

Per la esenzione dal pedaggio occorre dunque che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;

2) il veicolo deve essere adibito al soccorso;

3) il veicolo deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;

4) il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno.

L'assenza anche di una sola delle condizioni descritte non dà luogo alla esenzione.

L'intento del legislatore è evidente: si vuole favorire una attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono le autostrade.

Quanto sopra trova conforto anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 maggio 1993 in sede di esame del testo del provvedimento che sarebbe poi diventato il decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1993. In quella occasione infatti il Consiglio di Stato argomentava che «la modifica proposta non comporta, sotto il profilo economico-finanziario, alcun aggravio aggiuntivo per i bilanci delle società concessionarie poiché l'esenzione in questione era sempre stata praticata fino alla recentissima entrata in vigore del Nuovo codice della strada».

Nello stesso parere infatti si osserva che la formulazione dell'art. 373 del regolamento, limitando l'esenzione alle sole autoambulanze della C.R.I., non tiene conto del contenuto sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato (sostanzialmente Misericordia d'Italia ed A.N.P.A.S.), che coprono circa il 70% dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi che vengono effettuati sull'intero territorio nazionale.

Infatti, prima della entrata in vigore del Nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione (1° gennaio 1993), l'esenzione dal pedaggio era comunque riconosciuta ai soli veicoli di soccorso sanitario in servizio di emergenza.

Tutte le argomentazioni svolte danno ragione di quanto prima asserito.

Pertanto per il riconoscimento della esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale occorre che i veicoli:

siano immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

siano adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione. Poiché non esiste una classificazione ufficiale di veicoli ad uso «soccorso» occorrerà valutare caso per caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli ad esse assimilati per il trasporto di sangue, plasma od organi da trapiantare, e da quelli antincendio permanentemente attrezzati per tale destinazione, che sono muniti degli appositi dispositivi di segnalazione acustica e luminosa previsti per legge. Tanto più in considerazione del fatto che, mentre i veicoli di soccorso sanitario possono essere immatricolati per uso proprio a favore delle associazioni di volontariato (che abbiano un riconoscimento statale o che siano iscritte negli albi regionali del volontariato di cui alla legge n. 266/1991) per il soddisfacimento di finalità statutarie, i veicoli che necessitano di titolo (licenza od autorizzazione) possono essere immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente dalla loro «configurazione» giuridica, sono in possesso dei prescritti requisiti. (Cosa non possibile per le associazioni di volontariato in quanto la licenza o l'autorizzazione presuppongono lo svolgimento di attività commerciali o comunque a scopo di lucro);

siano impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio. Anche questa circostanza, salvo il caso dei veicoli antincendio o di soccorso sanitario appena richiamati, occorre che sia documentata per evitare abusi. Documentazione che può essere rilasciata da una qualsiasi autorità pubblica che può attestare lo svolgimento del servizio reso, anche a posteriori, qualora venga attivata dalla società concessionaria di autostrada la procedura di recupero di credito per passaggio ritenuto non in esenzione;

siano muniti dell'apposito contrassegno come previsto dal decreto ministeriale 15 aprile 1994.

Il Ministro: COSTA

97A9001

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Hartford (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Riccardo I. Ambrogio, vice console onorario in Hartford (Usa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) ivi comprese le certificazioni di conformità delle traduzioni in lingua inglese. Vidimazioni, legalizzazioni di firme apposte dai pubblici ufficiali o da locali notai su atti notarili redatti secondo la legislazione locale e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

10) tutela dei lavoratori italiani, particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

11) promozione delle attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana;

12) stimolo dell'attività economica interessante l'Italia e sviluppo degli scambi commerciali.

Il presente decreto verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro: DINI

97A8980

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in London (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Franca Giacomelli Suri, vice console onorario in London (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) autenticare le firme apposte in calce a scritture private;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro: DINI

97A8981

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio della concessione mineraria di feldspati ed associati denominata «Sasso di Castro» nel territorio del comune di Firenzuola.

Con decreto in data 4 luglio 1997 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze, alla società Silana Mineraria S.r.l., con sede amministrativa in Milano, piazza della Repubblica n. 32, è stata accordata la concessione mineraria di feldspati ed associati denominata «Sasso di Castro» ricadente in territorio del comune di Firenzuola (Firenze), per la durata di quindici anni dalla data del decreto stesso.

97A8982

Accettazione delle dimissioni del commissario liquidatore della società fiduciaria «FID terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, e società collegate.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1997, e con decorrenza dalla data di notifica del decreto stesso, sono state accettate le dimissioni del prof Alberto Bertoni da commissario liquidatore delle società Fid Terziario - Gestioni mobiliari S p.a., Fin Terziario Italia S.p a., Milano Metroland S.r.l., Milano Metrotower S.p.a , MLM Milano Lodovico il Moro S.r.l., Fin Terziario Service S.r.l., Immoclub S r l., Sybaris Uno S.p.a., Sybaris Marine Land Due S.r.l., Edile Immobiliare S.r l , Sybaris Marine Land S.r.l., Sybaris Marine Due Terramare di Ponente S.r.l., Terramare di Ponente S.p.a., Numana Blu Uno S.r.l., tutte con sede in Milano ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società è preposto quale commissario liquidatore il dott. Bernardo Draghetti, nato a Firenze il 16 dicembre 1964, con studio in Milano, Galleria Passarella n. 2.

97A8983

Accettazione della rinuncia della concessione mineraria denominata «Schiavi», nei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto di Padova n 13/97 del 22 luglio 1997 è stata accettata la rinuncia, a decorrere dalla data del decreto stesso, della concessione mineraria denominata «Schiavi», nei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore (Vicenza), chiesta dalla concessionaria S.r.l. Industria mineraria Quartiero F. e C. di Schio (Vicenza).

97A9049

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 novembre 1997

Dollaro USA	1683,52
ECU	1933,52
Marco tedesco	979,65
Franco francese	292,53
Lira sterlina	2830,17
Fiorino olandese	869,05
Franco belga	47,487
Peseta spagnola	11,600
Corona danese	257,36
Lira irlandese	2546,32
Dracma greca	6,241
Escudo portoghese	9,594
Dollaro canadese	1195,94
Yen giapponese	13,573
Franco svizzero	1203,37
Scellino austriaco	139,18
Corona norvegese	240,73
Corona svedese	224,16
Marco finlandese	325,19
Dollaro australiano	1171,73

97A9100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997 il rag. Fabrizio Gasperini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Stalla sociale di S. Luce e Orciano Pisano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pieve di S. Luce (Pisa), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 ottobre 1994, in sostituzione del rag. Lauro Baldoni, che ha rinunciato all'incarico

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 ottobre 1997 il sig. Achille Golletti è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ottaviana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Nettuno (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 7 agosto 1991, in sostituzione del dott. Lionello Bartolomei revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 ottobre 1997 il dott. Alessandro Rosolani è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Axa 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 gennaio 1992, in sostituzione del dott Francesco Vellucci revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 ottobre 1997 la dott.ssa Anna Caterina Miraglia è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sumbawa, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 dicembre 1984, in sostituzione dell'avv Massimo Mongiardo revocato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997 il dott. Attilio Albanese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata Mobltorrita, con sede in Torrita di Siena (Siena), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 giugno 1997, in sostituzione della dott.ssa Pasqualina Remigi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997 il rag. Luca Manuelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooprol» a responsabilità limitata, con sede in Novara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 febbraio 1991, in sostituzione del rag. Francesco Chiaretti, revocato.

97A9002

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Mirafiori» in S. Maria Capua Vetere, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Mirafiori», con sede in S. Maria Capua Vetere, costituita il 18 maggio 1963 per rogito notaio Mauro Salvatore, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Davide Cortellessa, nato a Napoli il 22 marzo 1958.

97A8984

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato della segreteria del CIPE relativo alla deliberazione del 21 marzo 1997 sul Fondo di garanzia per le PMI dell'obiettivo 1.

Facendo seguito al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997, si comunica che, con decisione del 25 agosto 1997, la commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del progetto di deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 recante modifiche applicative del Fondo di garanzia in favore delle PMI nelle aree dell'obiettivo 1.

La decisione non concerne l'applicazione del regime in questione ai settori dell'agricoltura e della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli nonché a quello della pesca e dell'acquacoltura, che restano sospesi in attesa della relativa decisione della Commissione.

97A8985

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale L. 440.000
- semestrale L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 360.000
- semestrale L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 92.500
- semestrale L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 236.000
- semestrale L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 92.000
- semestrale L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 231.000
- semestrale L. 126 000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 950.000
- semestrale L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale L. 850.000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 3 0 9 7 *

L. 1.500